

IL DIRITTO PER I MINORI, I DIRITTI DEI MINORI. ITINERARI NELL'ITALIA
DEL NOVECENTO

*THE RIGHT FOR MINORS, THE RIGHTS OF MINORS. ITINERARIES IN
TWENTIETH-CENTURY ITALY*

Floriana Colao
Università degli Studi di Siena
floriana.colao@unisi.it

Abstract english: The juvenile question has been traced by historiography above all through the prism of repression and prevention; in twentieth-century Italy the need for social control, "dominant thought", has complicated the construction of the right for minors and minors. In fact, civil codification, "adult-friendly", assigned the rights to the rational and autonomous subject, as if to re-propose the liberal paternalism of Stuart Mill, about minors to be protected in the first place by themselves. The system envisaged minors above all to impose the ancient on it honors the father; even if the civil code of 1942 did not foresee a total subjection of the children with respect to parental authority, before fascism and still in the fifties the parental authority was understood as 'remedy' to the inability to act of the child, obstacle to the action of the State in the order and disorder of the family. At the beginning of the century the "legal protection of minors" seemed "unknown to our law and outside the law", inadequate especially in the pitiless comparison with European and overseas legislation; the comparison with a 'happy elsewhere' - first and foremost the Children Act of 1908 - would have been a constant in national policies for children and adolescents, from the Circular of the Minister of Justice V.E. Orlando to the Code Project for minors.

Far from 'specialism' - a figure of the Italian *scientia iuris* - the juvenile law had an 'interdisciplinary' figure, based above all on the link between law and pedagogy; in 1910 Orlando was speaking at the Milan Forensic Pedagogical Institute of the "always and forever" pre-eminent right for minors, that of

"educational protection", "education, albeit forced". In liberal Italy the planning was significant and the debate was significant; the Ferri Project was a 'final act', intended to distinguish between children and adolescents and to build a special criminal justice system with respect to that for adults. In the years of fascism - even in this matter anything but parenthesis - legislation was tightened, with the institution of the Maternity and Childhood National Opera - active until 1975 - the Balilla National Opera, the Juvenile Court (Rd. 1404/1934). The regime intended to mark the passage of the juvenile issue from the criminal to the "social" field; "re-education" was central, as reiterated in 1941 by the Minister of Justice Dino Grandi. Rd. 140/1934 was linked to the penal and penal-procedural codification (1930) and was a "forerunner" of civil codification (1942).

In the doctrine of the 1950s the "autonomy" of juvenile law was born with the juvenile court; sporadic notes were reserved for the Constitution and the Geneva Declaration of Universal Children's Rights (1924). Despite a merely exhortatory horizon, the international sources later allegedly "urged" the Italian legislator, above all on the problematic level of implementation of the principles. The juvenile law developed as a sort of judge made law - built above all by the presidents of the juvenile court, Radaelli, Baviera, Cividali, Meucci, Moro, Vercellone, Occhiogrosso, Fadiga - problematic profile for the prevailing legalistic Italian legal culture, hostile to the wide discretion, exercised by the judge specialized in jurisdictional and administrative matters. In 1951 the Italian Union of judges for minors was also born, then the Association, the engine of the legislative process; in 1971 the organic plan of the "specialized judge" was established.

The juvenile law was complicated by the changes of custom, which invested the society: in the early twentieth century the debate between jurists, judges, politicians, social scientists was inscribed in the horizon of the paternal and / or state authority, not in that of freedom and autonomy of the minor. With a change of perspective, at the Constituent Assembly Aldo Moro discussed a "problematic" right, given the subject's inability to act, but "authentic". As if to anticipate the best interest of the child, law 431/67 - called special adoption - gave the Court the task of "promoting and defending the rights of the child". Elia - who was the speaker of a dense

sentence of the Consulta in 1981 - argued that the "center of gravity" of the system shifted "from the interest of the adopter to the one adopted". But there were problems: in front of the very real dramas about the destination of the child - single and problematic mother or Institute - Jemolo asked himself "where is the minor's interest", a question in his opinion not dissolved by the law, which he had entrusted to the judge a task that is not his. Even the world of law was surrounded by new sensitivities and social transformations: in the mid-seventies the theme of the "method" was posed, with the transformation of the "juvenile right", from "the right of minors to the rights of minors' rights". With the family law reform of 1975, the "old" child law seemed destined to give way to a "new" one; for Alfredo Carlo Moro set the "unified" subject, and "Pierino, Maria" entered the scene; in the light of the 1989 International Convention on the Rights of the Child, ratified in Italy two years later, Moro affirmed that the discourse on "rights" had to rest on "implementation". On the other hand it was observed that the legislator could not establish by law the contents of the rights - first of all that to education - if not with general and abstract criteria, and that the minor was not considered by law as a subject of right, but as a recipient of decisions made by others, parents, guardians, judges.

In 1970 Cividali staged a "new judge", committed to promoting the rights of the child, empathetic with the "person", rather than intent on applying the law "coldly". The polarity between the respect of the rules, for the protection of all children, and the decision in the best interest of that particular child, even in contravention of the law, burst with the 'famous case' of Serena Cruz, removed by the Turin Juvenile Court to the family, who had adopted it illegally; that "celebrated case" staged the gap between legality and "true justice". As for the relationship between minors and institutions, meant for re-education, the practice shows that, from fascism to the republic, political discontinuity is matched by institutional continuity, even in the violence exercised on minors; hence the "provocation", the creation of a "Tribunal for the defense of minors". Not even the 1988 Code of Juvenile Criminal Procedure, intended to "educate by empowering", seemed to ensure an effective "guarantee" for minors.

Key words: The legal status of the minor in the twentieth century; Projects, legislation, codification; The minor and the family; juvenile criminal justice

Abstract italiano: La questione minorile è stata ripercorsa dalla storiografia soprattutto attraverso il prisma della repressione e prevenzione; nell'Italia del Novecento il bisogno di controllo sociale, 'pensiero dominante', ha complicato la costruzione del diritto *per* i minori e *dei* minori. La codificazione civile, 'a misura di adulto', assegnava infatti i diritti al soggetto razionale ed autonomo, quasi a riproporre l'impostazione del paternalismo liberale di Stuart Mill, a proposito di minori da proteggere in primo luogo da se stessi. L'ordinamento contemplava i minori soprattutto per imporgli l'"antico onora il padre"; anche se il codice civile del 1942 non prevedeva una soggezione totale dei figli rispetto alla potestà genitoriale, prima del fascismo ed ancora negli anni Cinquanta la patria potestà era intesa come 'rimedio' all'incapacità di agire del figlio, ostacolo all'«azione dello Stato» nell'ordine e disordine della famiglia. Agli inizi del secolo la «protezione giuridica dei minorenni» pareva «sconosciuta al nostro diritto e fuori della legislazione», inadeguata soprattutto nell'impetoso paragone con la legislazione europea e d'oltreoceano; la comparazione con un 'altrove felice' – in primo luogo il *Children Act* del 1908 – sarebbe stata una costante nelle politiche nazionali per l'infanzia ed adolescenza, dalla *Circolare* del guardasigilli V.E. Orlando al *Progetto di Codice per i minorenni*.

Lontano dallo 'specialismo' – cifra della *scientia iuris* nazionale – il diritto minorile aveva vocazione 'interdisciplinare', nel poggiare soprattutto sul legame tra diritto e pedagogia; nel 1910 Orlando parlava all'Istituto pedagogico forense di Milano del diritto 'da sempre e per sempre' preminente per i minori, quello alla «protezione educativa», all'«educazione, sia pure forzata». Nell'Italia liberale era ampio il dibattito e significativa la progettazione; ne era un 'ultimo atto' il *Progetto Ferri*, inteso a distinguere tra bambini e adolescenti e a costruire una giustizia penale speciale rispetto a quella per gli adulti. Negli anni del fascismo – anche in questa materia tutt'altro che parentesi – era invece serrata la legislazione, con l'istituzione

dell'Opera nazionale maternità e infanzia – attiva fino al 1975 – l'Opera nazionale Balilla, il Tribunale per i minorenni (Rd. 1404/1934). Il regime intendeva marcare il passaggio della questione minorile dal campo penale a quello «sociale»; era centrale la «rieducazione», come ribadito nel 1941 dal guardasigilli Dino Grandi. Il Rd. 140/1934 si ricollegava alla codificazione penale e penal-processuale (1930), ed era 'apripista' della codificazione civile (1942).

Nella dottrina degli anni Cinquanta l'«autonomia» del diritto minorile nasceva con il Tribunale per i minori; cenni sporadici erano riservati alla Costituzione ed alla Dichiarazione di Ginevra dei diritti universali dei bambini (1924). Pur in un orizzonte meramente esortatorio, in seguito le fonti internazionali avrebbero 'incalzato' il legislatore italiano, soprattutto sul piano, problematico, dell'attuazione dei principi. Il diritto minorile si sviluppava inoltre come sorta di *judge made law* – costruito soprattutto dai presidenti del Tribunale dei minori, Radaelli, Baviera, Civaldi, Meucci, Moro, Vercellone, Occhiogrosso, Fadiga – profilo problematico per la prevalente cultura giuridica legalista italiana, ostile all'ampio potere discrezionale, esercitato dal giudice specializzato in materia giurisdizionale ed amministrativa. Nel 1951 nasceva inoltre l'Unione italiana giudici per minorenni, poi Associazione, motore del processo legislativo; nel 1971 era istituita la pianta organica del «giudice specializzato».

Il diritto minorile era complicato dai cambiamenti di costume, che investivano la società: nel primo Novecento il dibattito tra giuristi, giudici, politici, scienziati sociali era iscritto nell'orizzonte della autorità, paterna e/o dello Stato, non in quello della libertà ed autonomia del minore. Con un cambio di prospettiva, all'Assemblea Costituente Aldo Moro tematizzava un diritto «problematico», stante l'incapacità di agire del soggetto, ma «autentico». Quasi ad anticipare il *best interest of the child*, la legge 431/67 – detta dell'adozione speciale – attribuiva al Tribunale il compito di «promuovere e difendere i diritti del minore». Elia – relatore di una densa sentenza della Consulta del 1981 – sostenne che il “centro di gravità” del sistema passava dall'“interesse dall'adottante a quello dell'adottato”. Ma non mancavano problemi: davanti ai concretissimi drammi sulla destinazione del bambino – madre sola e problematica o Istituto – Jemolo si

chiedeva «dov'è l'interesse del minore», interrogativo a suo avviso non sciolto dalla legge, che aveva affidato al giudice «un compito che non è suo». Anche il mondo del diritto era lambito da nuove sensibilità e trasformazioni sociali: alla metà degli anni Settanta si poneva il tema del «metodo», con la trasformazione del «diritto minorile», da «diritto dei minori a diritto dei diritti dei minori». Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 il «vecchio» diritto minorile pareva destinato a lasciare il posto ad uno «nuovo»; per Alfredo Carlo Moro tramontava il soggetto «unificato», ed entravano in scena «Pierino, Maria»; alla luce della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia due anni dopo, Moro affermava che il discorso sui «diritti» doveva poggiare sulla «attuazione». D'altro canto si osservava che il legislatore non poteva stabilire per legge i contenuti dei diritti – primo di tutti quello all'educazione – se non con criteri generali e astratti, e che il minore non era considerato dall'ordinamento come soggetto di diritto, ma come destinatario di decisioni prese da altri, genitori, tutori, giudici.

Nel 1970 Cividali metteva in scena un «giudice nuovo», impegnato a promuovere i diritti del minore, empatico con la «persona», più che intento ad applicare 'freddamente' la legge. La polarità tra il rispetto delle norme, a tutela di *tutti* i bambini, e la decisione nel migliore interesse di *quel* particolare bambino, anche contravvenendo alla legge, irrompeva con il 'caso celebre' di Serena Cruz, tolta dal Tribunale per i minorenni di Torino alla famiglia, che l'aveva adottata illegalmente; quel 'caso celebre' metteva in scena il corto circuito tra legalità e «vera giustizia». Quanto al rapporto tra minori e istituzioni, intese alla rieducazione, la prassi mostra che, dal fascismo alla repubblica, alla «discontinuità politica» è corrisposta una «continuità istituzionale», anche nella violenza esercitata sui minori; da qui una 'provocazione', la creazione di un «Tribunale per la difesa dei minori». Neppure il codice di procedura penale minorile del 1988, inteso a «educare responsabilizzando», è parso assicurare ai minorenni una efficace «garanzia».

Parole chiave: La condizione giuridica del minore nel Novecento; Progetti, legislazione, codificazione; Il minore e la famiglia; la giustizia penale minorile

Sommario: 1. Introduzione. La lunga storia di un diritto «problematico». – 2. «Figli dello Stato»: l'occasione mancata dall'Italia liberale. – 3. Il regime fascista e i «diritti dell'infanzia». – 4. Una conclusione.

1. *Introduzione. La lunga storia di un diritto «problematico»*

«Il ragazzo è emerso, a livello della tutela dei suoi diritti, solo attraverso la nequizia della repressione: il suo diritto e la sua autonoma tutela non sono stati enucleati attraverso la presa di coscienza del suo esistere, del suo vissuto; bensì per il fatto che a un certo momento la società si è accorta, con stupore, del controllo repressivo che (da sempre) veniva svolto contro i ragazzi».

Con queste parole Gian Paolo Meucci – presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze dal 1968 al 1986 – nel 1974 coglieva che dall'Unità la questione infanzia era stata affrontata dal legislatore nei termini di una 'questione di prevenzione e repressione'¹. Ribadiva il punto di vista Alfredo Carlo Moro, presidente del Tribunale per i minorenni di Roma dal 1969 al 1979, tra i protagonisti del percorso riformatore di quella stagione, autore del *Manuale*, giunto alla VI edizione. Moro osservava, tra l'altro, che la «specialità» del diritto minorile era iniziata nel 1939², con un saggio del magistrato Ernesto Battaglini, dedicato al diritto penale dei minori³; soprattutto la giustizia penale minorile, in tempi relativamente recenti, è salita 'agli onori' dell'insegnamento universitario⁴. Nell'Italia del Novecento il bisogno di controllo della delinquenza minorile, 'pensiero dominante', complicava e al tempo stesso scandiva la costruzione del diritto *per i*

¹ Meucci, 1974a, p. 59. Sul magistrato, vicino a La Pira e Don Milani cfr. Raimondo, 2017

² Moro, 2008, p. 105. Sul giudice minorile e studioso, fratello di Aldo Moro, scomparso nel 2005, indicazioni in Fadiga, 2006

³ Battaglini 1939, p. 843

⁴ Camaldo, 2019, p. 195

minorenni, banco di prova di un non semplice percorso dall'ordine liberale a uno sociale; nella *Prolusione* di Ferri del 1911 la «tutela del minore», anche da una famiglia maltrattante o incapace, 'passava' dalla funzione promozionale della «giustizia penale»⁵.

La condizione giuridica dei minorenni – non contemplata dallo Statuto albertino – aveva dunque una complessa dimensione costituzionale, un senso ordinatorio della società. Di diritto *dei* minori, di «prendere sul serio i diritti dei bambini»⁶, si sarebbe parlato nella seconda metà del Novecento; la codificazione civile, 'a misura di adulto', assegnava infatti i diritti al soggetto razionale ed autonomo, quasi a riproporre l'impostazione del paternalismo liberale di Stuart Mill, a proposito di minori da proteggere in primo luogo da se stessi⁷. A complicare lo scenario, i 'cittadini proprietari di domani', uguali sul piano giuridico, erano resi ancor più 'disuguali' su quello sociale dallo sviluppo industriale, con un nuovo ordine nel lavoro, nell'istruzione, nella famiglia, luogo 'naturale' del minore⁸. Non a caso si sarebbe talora proposto di trasformare il giudice minorile in «giudice della famiglia»⁹; dalla fine dell'Ottocento l'«azione dello Stato» doveva fare i conti soprattutto con l'ordine familiare privatistico e con il suo istituto cardine, la patria potestà, al tempo stesso dalla forte valenza pubblicistica. Un anno prima della riforma del 1975 Meucci sosteneva che l'ordinamento contemplava i minori soprattutto per imporgli l'«antico onore del padre»¹⁰, cui opponeva un paradigma altrettanto forte, «i figli non sono nostri»¹¹. Anche se neppure il codice civile del 1942 prevedeva una soggezione totale dei figli

⁵ Ferri 1911, pp. 1 ss

⁶ Freeman, 2008, p. 69 ss

⁷ Stuart Mill, 1981, p. 112

⁸ Anche per indicazioni cfr. almeno Saulle, 1995; Ronfani, 1995; Dogliotti, 2007; Fanlo Cortés, 2008; Passaniti, 2015, pp. 159 ss.

⁹ Sul Tribunale della famiglia, di cui «si scrive (o si favoleggia?) da più di quarant'anni» cfr. Lenti, 2008, p. 11

¹⁰ Su cui Cavanna, 2007, pp. 771 ss.

¹¹ Meucci, 1974b

rispetto alla potestà genitoriale¹², prima del fascismo ed ancora negli anni Cinquanta Cicu guardava alla patria potestà come ‘rimedio’ all’incapacità di agire del figlio¹³. Da qui le critiche, in tempi recenti, della non causale coincidenza «minorati e minori»¹⁴, e dell’inverarsi di una «giustizia minore»¹⁵.

Nel 1904 la «protezione giuridica dei minorenni» pareva «sconosciuta al nostro diritto e fuori della legislazione»¹⁶, inadeguata soprattutto nell’impietoso paragone con la legislazione europea e d’oltreoceano. La comparazione con un ‘altrove felice’ – in primo luogo il *Children Act* del 1908 – sarebbe stata una costante nelle politiche nazionali per l’infanzia ed adolescenza; nel 1908 ne era ‘archetipo’ la *Circolare* del guardasigilli Orlando sulla delinquenza minorile¹⁷. Legato a quella stagione, il *Progetto di Codice per i minorenni* introduceva un esperto nelle discipline psico-antropologiche nel Tribunale, specializzato nella «tutela e protezione sociale dei minorenni»¹⁸. Lontano dallo ‘specialismo’ – cifra della *scientia iuris* anche nel Novecento – il diritto minorile aveva cifra ‘interdisciplinare’, come dal 1993 avrebbe indicato *Giustiziaminori*, rivista dell’Associazione dei magistrati per i minorenni e per la famiglia¹⁹. La ‘pari dignità’ del giudice onorario nel collegio giudicante – elemento di complicazione nel rapporto con quello professionale – poggiava soprattutto sul legame tra diritto e pedagogia, mentre si dispiegava la teoria e prassi di Maria Montessori, apprezzata anche

¹² Il Tribunale per i minorenni, 1934, pp 466 ss; in generale Cendon, Gaudino, 1991, pp. 24 ss

¹³ Cfr. Cicu, 1958, p. 224. Sul patria potestà cfr. per tutti Cavina, 2007, pp. 295 ss.

¹⁴ Palmeri, 1994, p. 49

¹⁵ Cinque (ed), 2004.

¹⁶ Guarnieri Ventimiglia, 1904, p. 330.

¹⁷ Colgono nella *Circolare* Orlando – 1934, p. 802 – l’avvio delle politiche per i minori Pisani, 1972, pp. 231 ss; De Cataldo Neuburger, 1990, p. 14; Daggunagher, 2011, pp. 523 ss.

¹⁸ Progetto di codice dei minorenni, 1912.

¹⁹ “Minorigiustizia. Rivista interdisciplinare di studi giuridici, pedagogici, e sociali nella relazione tra minorenni e giustizia”, 1993

fuori d'Italia²⁰. Nel 1910 Orlando parlava all'Istituto pedagogico forense di Milano del diritto 'da sempre e per sempre' preminente per i minori, quello alla «protezione educativa»; la prospettiva era diversa rispetto alla libertà montessoriana, il padre della giuspubblicistica nazionale metteva al centro l'«educazione, sia pure forzata»²¹.

Nell'Italia liberale era ampio il dibattito e significativa la progettazione; ne era un 'ultimo atto' il *Progetto Ferri*, inteso a distinguere tra bambini e adolescenti e a costruire una giustizia penale speciale rispetto a quella per gli adulti²². Negli anni del fascismo – anche in questa materia tutt'altro che parentesi – era invece serrata la legislazione: la normativa minorile era connotata da continuità giuridica e discontinuità ideologica con la stagione del mancato *Children Act* 'all'italiana', come osservava Giovanni Novelli, direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena e della *Rivista di diritto penitenziario*. L'istituzione del Tribunale per i minorenni – a suo tempo previsto dalla *Circolare Orlando* e dal *Progetto di codice per i minorenni* – scandiva il passaggio del problema minorile dal campo penale a quello «sociale», inteso alla «rieducazione»²³, con parole riprese nel 1941 dal guardasigilli Dino Grandi²⁴. A detta di Ignazio Baviera – giudice minorile nei tardi anni Cinquanta – l'«autonomia» della materia nasceva con il Tribunale per i minori; cenni sporadici erano riservati alla Costituzione ed alla Dichiarazione di Ginevra del 1924²⁵, noto 'elenco dei doveri' degli adulti verso i bambini – senza distinzione di razza, nazionalità, religione – privo di valore giuridico ed efficacia vincolante per gli Stati²⁶. Pur in un orizzonte

²⁰ Babini, Lama, 2010.

²¹ Orlando, 1940, p. 317.

²² Ferri, 1928, pp. 6, 341, 684.

²³ Novelli, 1934a, pp. 783 ss; analogamente Verelli, Roma 1934. Su Novelli, studioso della individualizzazione della pena, nelle fasi legislativa, giudiziaria, esecutiva, e sul suo ruolo nella legislazione del regime cfr. T. Pires Marques, 2013, p. 142.

²⁴ Grandi, 1941, pp. 281 ss.

²⁵ Baviera, 1957, pp. 9 ss.

²⁶ Come è noto, la Dichiarazione di Ginevra, letta alla postazione radio della Torre Eiffel a Parigi, affermava il dovere, *duty*, di uomini e donne di garantire al bambino pieno sviluppo

meramente esortatorio, in seguito le fonti internazionali e sovranazionali avrebbero avrebbero ‘incalzato’ il legislatore italiano, soprattutto sul piano, problematico, dell’attuazione dei principi²⁷.

Il diritto minorile era complicato dai cambiamenti di costume, che investivano la società: nel primo Novecento il dibattito tra giuristi, giudici, politici, scienziati sociali era iscritto nell’orizzonte della autorità, paterna e/o dello Stato, non in quello della libertà ed autonomia del minore. Con un cambio di prospettiva, all’Assemblea Costituente Aldo Moro tematizzava un diritto «problematico», stante l’incapacità di agire del soggetto, ma «autentico»²⁸. Anche all’indomani della Costituzione di diritto minorile non si parlava nelle Università, piuttosto in Riviste promosse dagli operatori – da *Esperienze di rieducazione a Minorigiustizia*²⁹ – protagoniste di un’esperienza giuridica «a sua volta minore, estranea all’orizzonte teorico del giurista e scarsamente compatibile con le levigate forme giuridiche del diritto degli adulti»³⁰. Quello per i minori si sviluppava infatti come sorta di *judge made law* – illustrato dai presidenti del Tribunale specializzato, i Radaelli, Baviera, Cividali, Meucci, Moro, Vercellone, Occhiogrosso, Fadiga – profilo problematico per la prevalente cultura giuridica legalista, ostile all’ampio potere discrezionale, esercitato dal Tribunale per i minorenni in materia giurisdizionale ed amministrativa. Nel 1951 nasceva inoltre l’Unione italiana giudici per minorenni, poi Associazione, motore del processo legislativo; nel 1971 era istituita la pianta organica del «giudice specializzato»³¹.

fisico e spirituale, nutrimento, educazione al bene se travolto, sostegno se in difficoltà, protezione da sfruttamento, crescita nel convincimento che le qualità siano da mettere al servizio dei fratelli. Sulle matrici teoriche del testo, opera della attivista inglese Englatyne Jebb, sugli sviluppi delle Dichiarazioni e Convenzioni indicazioni in Bertini, 2011, pp. 100 ss.

²⁷ Conetti, 1991, pp. 33 ss

²⁸ <https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01general/00/01/06-moro.htm>

²⁹ Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e adolescenza, 2019

³⁰ Ferrajoli, 2017, p. 7

³¹ Pocar, Ronfani, 2004, p. 45, 83 ss

Ancor prima che la formula *best interests of the child*, variamente tradotta, dalla tradizione angloamericana conquistasse l'Europa³², la legge 431/67 – detta dell'adozione speciale – attribuiva al Tribunale il compito di «promuovere e difendere i diritti del minore»³³. Elia – nel 1981 relatore di una densa sentenza della Consulta – argomentava che il «centro di gravità» del sistema si spostava «dall'interesse dell'adottante a quello adottato»³⁴. Ma non mancavano problemi: davanti ai concretissimi drammi sulla destinazione del bambino, Jemolo si chiedeva «dov'è l'interesse del minore», interrogativo a suo avviso non sciolto dalla legge, che aveva affidato al giudice «un compito che non è suo»³⁵. Anche il mondo del diritto era lambito da nuove sensibilità e trasformazioni sociali: alla metà degli anni Settanta si poneva il tema del «metodo», con la trasformazione del «diritto minorile», da «diritto dei minori a diritto dei diritti dei minori»³⁶. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 il «vecchio» diritto minorile pareva destinato a lasciare il posto ad uno «nuovo»³⁷, specie per i figli naturali «sempre più uguali»³⁸; con le parole di Rescigno i giuristi scoprivano «zone d'ombra ancora addensate in una materia antica di ricorrente attualità»³⁹. Per Alfredo Carlo Moro tramontava il soggetto «unificato», ed entravano in scena «Pierino, Maria»; il magistrato rifletteva però sia sul tema nevralgico dell'intervento dell'organo giurisdizionale *dentro* la famiglia, sia sulle carenze degli organi di tutela giudiziaria, nel rispondere alle esigenze di soggetti «non in grado di pretendere di persona i loro diritti»⁴⁰. Alla luce della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo del 1989, ratificata

³² Cfr. Lamarque, 2016, p. 14; Busnelli, 2/2017, pp. 171 ss; Acierno, 2019.

³³ Sulla legge 431/67 cfr. innanzitutto Moro, Milano, 1976; recente Lamarque, Laneve, 2019, pp. 199-200

³⁴ Consulta on line, sentenza 11/1981.

³⁵ Jemolo, 1978, p. 588.

³⁶ Bessone, Martinelli, Sansa, 1975, pp. 249 ss.

³⁷ Lenti, 1991, pp. 67 ss

³⁸ Chiodi (ed.), 2013,

³⁹ Rescigno, 980, p. V.

⁴⁰ Moro, 1983, pp. 177, 207.

in Italia due anni dopo, Moro affermava che il discorso sui «diritti», difficile se intesi come diritti all'autodeterminazione, doveva essere impostato a principiari dalla «attuazione»⁴¹. D'altro canto si osservava che il legislatore non poteva stabilire per legge i contenuti dei diritti – primo di tutti quello all'educazione – se non con criteri generali e astratti⁴². Si sottolineava che il minore non era considerato dall'ordinamento come soggetto di diritto, ma come destinatario di decisioni prese da altri, genitori, tutori, giudici, e che la cittadinanza trovava un ostacolo nella incapacità di agire, sia pure subordinata alle varie fasce di età, infanzia e gioventù. In questo senso il superiore interesse del minore pareva formula ambigua, confusa, non 'universale' – in quanto legata alla storia della famiglia, che le aveva dato senso – «taumaturgica»⁴³.

Un altro problema: nel 1970 Civaldi metteva in scena un «giudice nuovo»⁴⁴, impegnato a promuovere i diritti del minore, empatico con la «persona», più che intento ad applicare 'freddamente' la legge. La polarità tra il rispetto delle norme, a tutela di *tutti* i bambini, e la decisione nel migliore interesse di *quel* particolare bambino, anche contravvenendo alla legge, irrompeva con il 'caso celebre' di Serena Cruz, tolta dal Tribunale per i minorenni di Torino alla famiglia – che l'aveva adottata illegalmente – in nome dell'«interesse di tutti i bambini», che la legge sull'adozione era vocata a «difendere». Il corto circuito tra la cultura legalista del sistema giudiziario e la «vera giustizia» dalle pagine di Natalia Ginzburg irrompeva tra i giuristi: taluni negavano l'«usucapione» dei bambini; Gustavo Zagreblesky proponeva un approccio ispirato dal «diritto mite»; il guardasigilli, Giuliano Vassalli, obiettava che il compito dei giudici non era considerare gli «interessi

⁴¹ Moro, 1991.

⁴² Ferrarese, 1990, pp. 56 ss.

⁴³ Lenti, 2016, pp. 86 ss

⁴⁴ Civaldi, 1970, pp. 25 ss; Civaldi, 1990; Civaldi, Cappelli, 1974, pp. 153 ss; Meucci, 1980. Sul dilemma tra paternalismo e legalismo cfr. tra gli altri il già giudice minorile Garapon, 2012, pp. 115 ss; Pocar, Ronfani, 2004, pp. 42 ss. Una riconsiderazione dei diversi 'tipi' di giudice minorile in Fadiga, 2010.

generali futuri», ma quello di Serena⁴⁵. Il rapporto tra minori e giustizia mostrava inoltre che alla «discontinuità politica» era corrisposta una «continuità istituzionale»⁴⁶, specie nella violenza esercitata sui minori a vario titolo presenti in Istituti e Riformatori, «una prassi dura a morire»⁴⁷. Si prendeva atto del «fallimento della rieducazione» e si evocava l'istituzione di un «Tribunale per la difesa dei minori»⁴⁸; neppure il codice di procedura penale minorile del 1988, inteso a «educare responsabilizzando»⁴⁹, è parso assicurare ai minorenni una efficace «garanzia»⁵⁰.

2. «Figli dello Stato»: l'occasione mancata dall'Italia liberale

Nel 1908 il guardasigilli Orlando sceglieva una *Circolare* per avviare un 'progetto penal-educativo', nella consapevolezza dell'«attività legislativa lenta», e della inadeguatezza della magistratura ordinaria ad amministrare la giustizia dei minori. Affidava pertanto ai Capi delle sedi giudiziarie il compito di istituire Sezioni speciali, con un giudice specializzato, «dall'animo quasi paterno», chiamato a «studiare la psicologia dell'imputato [...] riuscendo a fargli comprendere la necessità dell'osservanza delle leggi»; nella voce *Minori* per il *Nuovo Digesto* Novelli avrebbe sottolineato la novità delle «sagge disposizioni della *Circolare* Orlando riguardo all'obbligo di compiere «indagini sulla personalità dei minori nel modo più largo possibile»⁵¹. Il padre della giuspubblicistica nazionale chiedeva inoltre ai Pubblici ministeri di vigilare sull'esercizio della patria potestà; auspicava il varo della legge per la protezione dell'infanzia abbandonata – un disegno

⁴⁵ Ginzburg, 1990; sul corto circuito emotivo legato alla vicenda, che divide opinione pubblica, mondo politico e magistratura cfr. Pocar, Ronfani, 2004, pp. 62 ss; Tomaselli, 2005, pp. 86 ss

⁴⁶ Minesso, 2011, pp. 147 ss.

⁴⁷ Da Passano, 2008, p. 750

⁴⁸ De Leo, 1981, pp. 25 ss. 62, 118

⁴⁹ Iasevoli, 2012, p. 141

⁵⁰ Ceretti, 1996, p. 150.

⁵¹ Novelli, 1939, p. 62.

Giolitti aspettava in Parlamento – con lo *status* di «figli dello Stato», da accordare ai ‘figli di nessuno’. Orlando coniugava «intervento dello Stato, più organico, più ordinato, più forte di mezzi finanziari», ed «iniziativa privata», dal momento che l’alternativa «o attività pubblica o attività privata» pareva espressione di una «antiquata scolastica», inadeguata all’«ordine giuridico» nazionale, mutato soprattutto dall’avvento e diffusione del «lavoro industriale»⁵².

L’iniziativa di Orlando aveva per matrici risalenti idee di «tutela» del minore: a fine Ottocento Ugo Conti – particolarmente attento alla questione – teorizzava una decisa «azione dello Stato» nella giustizia educatrice ed un «diritto positivo al soccorso», altro dalla «carità»⁵³. Raffaele Majetti – ‘buon giudice alla Magnaud’ – tematizzava una «pedagogia emendativa», e metteva a fuoco un «diritto del minore [che] appartiene a sè medesimo più che alla famiglia o allo Stato», poggiante sull’educazione». Per Majetti essa non presupponeva la libertà del titolare, era piuttosto un «dovere della patria», fino a ripensare l’ordine del codice civile a proposito di «tutela pupillare»⁵⁴. Camillo Cavagnari – magistrato, attento ai problemi sociali – indicava l’«educazione coatta come terapia del delitto», un «campo [...] da subordinare al diritto e corrispondente obbligazione giuridica di educare», con «opportune sanzioni *particolari* pel caso di inadempimento». Da qui la tensione per un forte impegno dell’«educazione pubblica e privata», laica e cattolica, nell’«amministrazione dei corpi e degli spiriti dei minorenni derelitti»⁵⁵. Antonio Ranieri Ventimiglia – avvocato positivista, tra i più impegnati nel settore dal socialismo al corporativismo fascista – definiva la «tutela sociale e giuridica dei minorenni diritto di ogni cittadino e dovere di ogni funzionario»⁵⁶.

⁵² Orlando, 1908, pp. 316 ss.

⁵³ Conti, 1891, p. 221.

⁵⁴ Majetti, 1898; Majetti, 1909. Sul giudice Majetti, 1932; Stronati, pp. 829 ss.

⁵⁵ Cavagnari, 1895, pp. 461 ss; Cavagnari, 1894, pp.144 ss.

⁵⁶ Guarnieri Ventimiglia, 1911, pp. 43 ss. Sul giurista cfr. Pignata, 2009, pp. 135 ss.

La *Circolare* di Orlando non passava inosservata tra i magistrati e i giuristi; alla luce della sua esperienza di ‘buone pratiche’, Majetti condivideva l’idea del «trattamento paterno» di imputati da sottrarre al «pubblico giudizio e condanna»⁵⁷, e sceglieva di ‘specializzarsi’ nell’«istruzione dei processi alla fanciullezza sventurata»⁵⁸. Traduceva inoltre il *Children Act*, apprezzandone i profili intrecciati, protezione dell’infanzia, prevenzione della crudeltà verso i minori, diffusione delle scuole per l’avviamento al lavoro industriale, moralizzazione, con divieto di uso di tabacco, alcolici, frequentazione di postriboli, responsabilizzazione della famiglia. Majetti tracciava inoltre un paragone impietoso tra *Children Act* e la giustizia minorile nazionale, poggiante su un «codice invecchiato» e su «leggine vanità e lettera morta»⁵⁹. Pessina condivideva l’idea di una «disciplina preventiva ed emendatrice ad un tempo, fondata sul ministero della educazione sociale, sia direttamente avvalorato dall’esercizio dello Stato, sia esercitato dalla società»⁶⁰. Lucchini riferiva però alla Commissione di Statistica la «scarsa efficacia conseguita» dalla *Circolare* Orlando; non nascondeva il timore che «quello che non si faccia subito [...] assai difficilmente si farà in seguito, quando sia svanito perfino il ricordo della norma»⁶¹.

In questo quadro Orlando nominava una Commissione incaricata di studiare provvedimenti per la «delinquenza minorile», indicando l’esempio delle «notevolissime legislazioni straniere», secondo il guardasigilli più avanzate di quella «italiana»⁶². Ne era presidente il senatore Oronzo Quarta, procuratore generale, primo presidente di sezione di Cassazione, autore di un saggio sull’ «incremento della delinquenza minorile»; Quarta premetteva che la realizzazione di un «codice unico, che [...] raccolga tutte le disposizioni

⁵⁷ Majetti, 1909

⁵⁸ Majetti, 1914.

⁵⁹ Majetti, 1910

⁶⁰ Pessina, 1909, p. 471.

⁶¹ Lucchini, 1910, p. 242

⁶² “Scuola positiva”, 1909, p. 655.

delle varie leggi e regolamenti»⁶³, avrebbe richiesto il forte sostegno dello Stato e dei privati⁶⁴. Di «groviglio e insufficienza delle disposizioni vigenti» scriveva Fanny Dalmazzo – laureata in giurisprudenza, presidentessa del Comitato torinese di difesa dell’infanzia, impegnata nei Congressi internazionali – che auspicava una «giurisdizione speciale, che si occupi di tutti gli interessi dei fanciulli, civili, amministrativi, penali o correttivi che dir si voglia»⁶⁵.

Nella stagione del codice di procedura penale *in fieri* l’idea di un giudice per l’infanzia non pareva in contraddizione con il divieto statutario di istituzione di tribunali speciali; piuttosto si tematizzava un problema di *cultura* della magistratura italiana. Lo stesso Quarta rilevava che le Corti specializzate, già operative da decenni negli Stati Uniti, lasciavano al giudice americano un arbitrio estraneo all’ordine giuridico nazionale, ancorato alla «rigida osservanza e garanzia delle forme»⁶⁶. Guarnieri Ventimiglia osservava che l’«ordinario giudice» era fedele al canone «la legge uguale per tutti, egli l’applica in fretta ai piccoli come ai grandi»⁶⁷. Da qui l’istanza per un magistrato specializzato; i Commissari Alimena, Stoppato, Guarnieri Ventimiglia proponevano un giudizio privo di pubblicità e garantito dalla difesa, con personale esperto nelle discipline psico-pedagogiche; Vacca sosteneva che al «sistema paterno» si potesse affiancare il rinvio del minore al giudice ordinario⁶⁸. Sul tema interveniva Manzini, che contestava il «procedere empirico» della «colossale Commissione, composta da egregie persone di ambo i sessi, scissa in sottocommissioni», dedite a «progettini,

⁶³ Quarta, 1908, pp. 1 ss, 65 ss; Quarta, 1912. Sull’alto magistrato, anche membro della Commissione per la redazione del codice di procedura penale e presidente del Consiglio superiore della Magistratura, indicazioni in Daggunagher, 2011, pp. 523 ss; Meniconi, 2012, pp. 100 ss.

⁶⁴ Quarta, 1910, pp. 30 ss, 77 ss; “Scuola positiva”, 1911, p.192

⁶⁵ Dalmazzo, 1910, pp. 195 ss; Dalmazzo 1909; Dalmazzo 1911, p. 429. Indicazioni sull’autrice in Guarnieri, 2008, pp. 195 ss.

⁶⁶ Quarta, 1908, p. 65.

⁶⁷ Guarnieri Ventimiglia, 1911, p. 28

⁶⁸ “Scuola positiva”, 1909, pp. 45 ss.

che imitano le istituzioni di altri paesi [...] in Italia inutilizzabili». Proponeva per i «minorenni» un «trattamento di carattere esclusivamente amministrativo, di natura educativa o segregativa a seconda dei casi»⁶⁹. Pessina affidava all'istituendo Tribunale il compito di «governare l'uomo a vita onesta»; apprezzava l'esperienza statunitense ed europea, ma esprimeva «una certa riserva, per ciò che concerne l'Italia», sottolineando piuttosto l'urgenza del varo della legge Giolitti per l'infanzia abbandonata; poneva l'accento sul dover affidare il fanciullo più al giudice civile che a quello penale⁷⁰. Al proposito Guarnieri Ventimiglia stigmatizzava lo «Stato italiano», inteso ad affrontare il «dovere e bisogno di affermare una nuova e moderna missione protettrice dell'infanzia» dal punto di vista delle «finanze, non da quello della civiltà e forza delle sue popolazioni»⁷¹. Nello stesso senso Orlando riferiva su quanto affermato da uno «svedese», a proposito delle grandi risorse destinate da quel Paese a «correzione, emenda, protezione dei fanciulli [...] non siamo tanto ricchi da permetterci il lusso che un ragazzo cresca nella miseria e nel delitto per diventare flagello sociale»⁷².

Lucchini introduceva nel dibattito una considerazione importante, con l'istanza a che gli «uffici del pubblico ministero per un'azione efficace, tanto nei riguardi preventivi che in quelli repressivi», oltre che ai minorenni guardassero ai loro genitori, tutori, educatori, «sovrastanti»⁷³. L'istituzione di un giudice per l'infanzia pareva infatti complicato dall'investire l'ordine 'privatistico' della famiglia, poggiante su talune disposizioni del codice civile del 1865, ora ritenute insufficienti; esemplare la previsione, per i genitori, del generico obbligo di «mantenere, educare, istruire la prole», con facoltà di internarla in nome della correzione paterna. Nella logica dell'«appartenenza del minore traviato allo Stato», la magistratura era

⁶⁹ Manzini, 1911, pp. 13 ss.

⁷⁰ Pessina, 1909, pp. 493-494.

⁷¹ Guarnieri Ventimiglia, 1908, p. 137

⁷² Orlando, 1940, p. 335-336.

⁷³ Lucchini, 1909, p. 267.

invitata a colpire con più fermezza l'«abuso della patria potestà», in nome dell'«interesse del figlio»⁷⁴. Nel quadro teorico di una famiglia vocata ad una dimensione pubblica, ancor prima del fascismo⁷⁵, Enrico Ferri dedicava una Conferenza al grave compito in capo ai genitori, ed in particolare alle madri, di educare i figli⁷⁶. Bruno Franchi – allievo del maestro positivista – definiva il *Children Act* una *Magna Charta*, che finalmente portava «la pubblica autorità nella *Home* [...] il grande principio dell'inviolabilità del domicilio cede innanzi alla necessità sociale di proteggere l'infanzia»⁷⁷. Franchi tematizzava «provvidenze positive» per la famiglia, poggianti sulla fine dei «divieti», del divorzio e della ricerca della paternità⁷⁸. Quarta riteneva la patria potestà un dovere del genitore, più che diritto del fanciullo, un «istituto d'ordine pubblico», su cui la «pubblica autorità» doveva «esercitare un'azione e sorveglianza ampia»; al tempo stesso riconosceva che i «nostri costumi» non consentivano di «penetrare nei segreti delle famiglie [...] seppure a fin di bene»⁷⁹.

Nell'avvicinarsi dell'impresa di Libia l'assenza di riforme era riempita dalla retorica nazionalista, con autorevoli prese di posizione che 'anticipavano' le politiche del fascismo. Scipio Sighele raccoglieva in un volume i suoi numerosi interventi sul problema della gioventù, con la sottolineatura della «necessità impellente di ogni nazione di fare di questi minori, anche perchè tanto numerosi, degli esseri nuovi per la società di domani». Proponeva che il «nuovo Codice penale per i reati commessi dai minorenni o contro i minorenni» fosse affiancato da un «codice sociale», inteso anche alla sorveglianza sulle famiglie, «che non compiono il loro dovere educativo», alla «creazione o trasformazione di quei riformatorii o di quelle scuole industriali o di quelle colonie agricole dove dovrebbero essere accolti i minorenni in

⁷⁴ Marracino, 1906-1910, pp. 781 ss.

⁷⁵ Cavina, 2012, pp. 683 ss

⁷⁶ Ferri, 1908.

⁷⁷ Franchi, 1910a, pp. 11 ss; Franchi 1909a, p. 282; Franchi, 1909b, pp. 220 ss, 672 ss.

⁷⁸ Franchi, 1910b, pp. 309 ss.

⁷⁹ Quarta, 1908, p. 73.

pericolo morale». Il modello era il *Children Act* – «la più saggia e completa che un governo abbia mai saputo immaginare» – pur nella consapevolezza che il «codice completo» era «problema finanziario e di intima riforma morale», a rischio di naufragio «tra le secche e i soliti rinvii del Parlamento»⁸⁰. Attenta alla comparazione e ai progetti italiani, una monografia di Gaetano Polverelli – giornalista dell'*Avanti!*, poi de *Il popolo d'Italia*, deputato fascista, 'inventore' delle veline – asseriva che la «legislazione» italiana era «decrepita», da riscrivere in base all'«utilità della Nazione». Criticava il codice civile, improntato ancora al diritto romano, nel considerare solo l'«amministrazione dei beni dell'orfano», «muto» di fronte ai problemi della gioventù, legati alla grande trasformazione sociale. Oltre ai divieti moralizzanti del *Children Act*, Polverelli proponeva una «azione positiva», con la creazione di una «opera sociale che sostituisca la famiglia», cambiata dall'«industrialismo». Nel 1911 evocava un forte impegno dello Stato per «formare il cittadino», con la scuola e la «ricreazione», per promuovere «una grande corrente a favore della gioventù [...] è tempo ormai di pensare all'anima delle nuove generazioni»⁸¹.

In questo orizzonte il *Progetto* di Codice per il minorenni, presentato da Quarta al guardasigilli Finocchiaro Aprile il 23 Novembre 1912, era diviso in tre libri, *Della magistratura, della polizia e degli istituti ausiliari per i minorenni; Della vigilanza, tutela e protezione sociale dei minorenni; Dei reati e dei procedimenti*. Tra le disposizioni più rilevanti, in ogni città sede di Tribunale si istituiva un magistrato monocratico, di grado non inferiore a quello di giudice o sostituto procuratore, che doveva svolgere in via esclusiva funzioni di giustizia minorile; si chiedeva una «speciale competenza nelle discipline biologiche, pedagogiche e sociali». Un Tribunale superiore presso il Ministero di Grazia e Giustizia era incaricato di vigilare, soprintendere e provvedere a tutto quel che atteneva il funzionamento dei diversi organi, amministrativi, di polizia e giudiziari, pubblici e privati, e sul rispetto di leggi e regolamenti. Prima di trattare dei reati commessi dai minorenni, il

⁸⁰ Sighele, 1911, pp. 22 ss, 47 ss.

⁸¹ Polverelli, 1911, pp. 6, 46 ss, 88, 101. Sul pubblicista www E. Fimiani, 2015

Progetto incriminava comportamenti omissivi e negligenti contro gli stessi, con l'invito, rivolto al magistrato, a «rigorosamente sorvegliare», e «quando manchino, inesorabilmente punire», genitori ed altri aventi cura e autorità, inosservanti del «dovere dell'assistenza, protezione, tutela fisica e morale dei minorenni». L'interesse del minore aveva per spazio una famiglia più controllata dallo Stato, anche con l'aumento dei casi di privazione della patria potestà o parentale; si poneva il tema di ricondurre queste «istituzioni» all'«ordine pubblico piuttosto che familiare». Nel processo penale minorile si disponevano il divieto di arresto, il giudizio a porte chiuse, l'assistenza della difesa tecnica come *munus publicum*. Si prevedeva che il soggetto non colpevole di reato, recluso su richiesta paterna o provvedimento di polizia, dovesse esser messo alla prova, con possibilità di appello contro la decisione del giudice. Si contemplavano misure quali il proscioglimento, l'ammonimento, l'affidamento, gli arresti domiciliari brevi, la libertà sorvegliata, il Riformatorio; esse erano rimesse al «sovrano e insindacabile giudizio» del magistrato, che poteva rinviare il minore tra i 16 e i 18 anni al tribunale ordinario, davanti a giudici individuati annualmente *ad hoc*. Per Quarta il cuore vitale del *Progetto* risiedeva nell'«educazione, correzione, redenzione morale dei fanciulli» ad opera dello Stato, garante dell'«assistenza, protezione, tutela fisica e morale»⁸²; nel 1914 riconosceva però che il testo – mai discusso in Parlamento – giaceva «nei polverosi scaffali [...] del Ministero»⁸³.

La guerra non poteva che aggravare l'inerzia del legislatore; nel 1921 Dalmazzo metteva in conto all'assenza d'impegno finanziario da parte dello Stato il naufragio del *Progetto* Quarta e del *Progetto* Giolitti per l'infanzia abbandonata⁸⁴. Anche nel settore del penale minorile il *Progetto* Ferri era innovativo, nel prevedere per i minorenni «rimedi legali» diversi da quelli per gli adulti. Si distinguevano i minori, sotto o sopra i 12 anni, tra

⁸² Quarta, 1912.

⁸³ Quarta, 1914, p. 623.

⁸⁴ Dalmazzo, 1921.

«moralmente e non moralmente abbandonati», «moralmente pervertiti», dalla «tendenza persistente al delitto», «infermi di mente». Ferri ideava un Tribunale specializzato, composto da esperti nelle discipline positivistiche, anche donne, con ampi poteri discrezionali; per il teorico dei sostitutivi i rimedi più efficaci per il trattamento dei minori rei o pericolosi stavano comunque «fuori del codice penale»⁸⁵. Nel 1922 il deputato Olandini presentava un altro *Progetto*, che prevedeva l'istituzione di una Magistratura specializzata, deputata, in via esclusiva, alla «tutela e protezione» di vagabondi, oziosi, abbandonati; pareva esclusa la giurisdizione penale, dal momento che all'organo si affidava il compito di riservare al minore, in pericolo per se stesso o per la società, un «ricovero», o, a seconda dell'età, l'avviamento alla scuola o al lavoro⁸⁶.

3. Il regime fascista e i «diritti dell'infanzia»

La legislazione per i minorenni, emanata tra il 1925 e il 1934, senza troppi passaggi parlamentari, da un lato costituiva lo sbocco normativo del dibattito maturato fin dai primi anni del Novecento – ripreso poi in parte anche dalla codificazione del 1930 e 1942 – dall'altro il punto di avvio di una modernizzazione nel segno della nazionalizzazione dell'infanzia. Nel 1923 Attilio Lo Monaco Aprile – poi direttore della Rivista dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e l'infanzia – scriveva di necessaria «protezione sociale della madre e del bambino»⁸⁷, 'da sempre' accomunati come soggetti deboli. Nello stesso anno Mussolini, già maestro elementare, era presidente onorario del Congresso nazionale per l'assistenza ai minorenni abbandonati e travati, che, tra l'altro, auspicava la netta distinzione tra pena e correzione, e l'istituzione di un «magistrato speciale», fornito di strumenti che «si avvicinino a un sistema familiare di educazione»⁸⁸. Sul piano organizzativo il *Regolamento* del 16 Dicembre 1923 uniformava l'assistenza agli illegittimi

⁸⁵ Ferri, 1928, pp. 6 ss, 341, 684.

⁸⁶ "Rivista penale", 1922, p. 485.

⁸⁷ Lo Monaco Aprile, 1923.

⁸⁸ Rende, 1935, p. 13.

abbandonati; riorganizzava gli enti, «sopprimendo le illegali e arbitrarie limitazioni», cui parevano esser stati soggetti fino al allora, «o per ristrette vedute morali, o per inopportune preoccupazioni di indole finanziaria»; in questo orizzonte il Rd 8 Maggio 1927 si faceva vanto di eliminare la «anacronistica espressione esposti»⁸⁹.

Dal 1923 i minori erano dunque oggetti di sperimentazione istituzionale; al Senato si rilevava la «pessima figura fatta a Bruxelles» – in occasione del Congresso dell'Associazione internazionale per l'infanzia – da un'Italia ove l'assistenza ai minorenni non era regolata da «leggi speciali», ma sparsa in «disposizioni in codici e leggi diversi». Era pertanto istituita una Commissione, incaricata di lavorare sui risalenti *Progetti* nazionali, la legislazione internazionale, i temi sollevati dall'Associazione. Nella *Relazione* ministeriale alla legge 10 Dicembre 1925 – che istituiva l'Onmi, in vigore fino al 1975 – Federzoni in primo luogo definiva come «problema squisitamente politico» la mortalità di infanti e bambini, «società futura, sottratta alla Patria», meritevole di particolare «protezione»; lamentava l'assenza di «norme legislative» e la mancanza di mezzi delle istituzioni, pubbliche e private, con forte squilibrio tra Nord e Sud ed isole. In adesione ai 'canoni' positivisti, Federzoni intendeva porre il «problema» nei «veri e precisi termini delle nuove dottrine biologiche e antropologiche»; psicologia e pedagogia parevano offrire indicazioni di «eugenia, demografia, igiene e difesa sociale, progresso morale, economico, culturale». Si presentavano dunque norme intese ad introdurre, attraverso enti parastatali, l'«azione dello Stato» in settori della società fino ad allora estranei; si istituiva un ente morale con sede in Roma, non soggetto a norme disciplinanti le istituzioni pubbliche di assistenza. Il Consiglio centrale era composto da 13 membri, designati dal Segretario nazionale del partito e dai principali Ministeri, rinnovati ogni quattro anni. Al contributo statale si univa quello dei soci, benemeriti, perpetui, temporanei; in ogni Comune era istituito un Patronato, deputato all'assistenza alle gestanti, madri bisognose, abbandonate, bimbi fino a cinque anni, con «cure, provvidenze e istruzione»

⁸⁹ Lo Monaco Aprile, 1928, p. 172.

sull'igiene prenatale e infantile; l'assistenza era estesa agli infradiciottenni bisognosi e traviati. L'ente aveva inoltre compiti di vigilanza, coordinamento e controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private; disposizioni successive prevedevano ulteriori contributi statali, di banche e patronati; i patroni erano definiti «pubblici ufficiali», in una funzione «assolutamente nuova per l'Italia». Il *Regolamento* per l'esecuzione della legge del 15 Dicembre 1925 inseriva nel Consiglio centrale due «signore, madri di famiglia», designate una dall'Unione femminile cattolica, l'altra dalle Donne italiane⁹⁰. Nello stesso anno era autorizzato un esperimento di tribunale penale per minori, con l'ausilio di consulenti psichiatriche, presso l'istituto milanese Cesare Beccaria⁹¹. Ferri coglieva nella «legge Federzoni sulla protezione della maternità e infanzia» un efficace strumento di «moderna previdenza sociale», «sapientemente organata»⁹².

L'«assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù» voleva essere il cuore vitale dell'Opera nazionale Balilla, istituita e mantenuta col contributo statale, di soci, lasciti e donazioni. Il ragazzo di strada, patriota della Genova del Settecento – esaltato già nel Risorgimento – era ridisegnato dal regime come 'pupilla' dello «Stato, supremo regolatore della vita nazionale», che, «per la grandezza del paese», sceglieva di non lasciare «totalmente all'iniziativa individuale» l'assistenza dell'Italia di domani, divisa in fasce d'età. Per rendere i giovani «degni della nuova norma di vita italiana», la legge 3 Aprile 1926 poneva dunque l'ente nazionale alle dipendenze del Capo del governo; il presidente del Consiglio dell'OnB era scelto tra i Consoli della Milizia e affiancato da delegati dei Ministeri. Il RD 9 Gennaio 1927 consentiva ai prefetti di sciogliere le altre organizzazioni giovanili, estranee all'inquadramento, che interessava anche le giovani italiane, in una educazione che voleva essere 'totalitaria', perno della costruzione del consenso, veicolato, oltre che da libri e giornali, dai più

⁹⁰ Il tribunale per i minorenni, 1934, pp. 95 ss; Lo Monaco Aprile, 1928, pp. 120 ss. Sull'omni cfr. almeno M. Minesso (ed), 2007; La Banca, 2013

⁹¹ Novelli, 1934a, pp 783 ss

⁹² Ferri, 1928, p. 483

pervasivi strumenti moderni, dalla radio ai filmati dell'Istituto Luce⁹³. Il RD 5 Febbraio 1928, che definiva l'obbligo scolastico tra i 6 e i 14 anni, era contestuale alla previsione di un'istruzione premilitare obbligatoria; la *Relazione* affermava che l'esercizio nella «santa carabina» – raccomandato ai giovani da Garibaldi – era confluito in una legge del 1882, poco applicata. L'educazione alle armi era indicata come dovere, anche come preziosa eredità della Grande guerra e della rivoluzione fascista⁹⁴. In questo orizzonte Lo Monaco Aprile individuava nella legislazione assistenziale un cruciale capitolo identitario del «diritto fascista»; una densa *Prefazione* di Giuseppe Bottai tematizzava il passaggio, realizzato dal regime, dalla «beneficenza» alla «previdenza sociale», entro un «sistema rigorosamente organico»⁹⁵. Ugo Manunta – 'specialista' della legislazione sociale – definiva il nuovo «Stato assistenziale» come «totalitario»⁹⁶.

Non a caso la *Circolare* Rocco del 22 Settembre 1929 – «delinquenza minore-magistrati per i minorenni» – indirizzata ai Primi presidenti e Procuratori generali presso i distretti di Corte d'appello, richiamava il senso dell'Onmi, «forte organismo di Stato», chiamato a «coordinare e disciplinare i vari istituti per la protezione dell'infanzia». Il guardasigilli auspicava un crescente intervento della magistratura negli organi direttivi dell'istituzione, rilevando una «non soddisfacente applicazione» delle norme, e la necessità di un «più saldo collegamento tra organi», preposti all'assistenza, in nome della «solidarietà umana, «uno dei più alti doveri dello Stato». Disponeva che dal prossimo anno giudiziario fossero istituiti «magistrati per i minorenni» nelle Corti di appello di Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, e nei tribunali e preture delle stesse città. L'organo non doveva limitare l'attività alla repressione dei reati commessi dai minori, quanto «richia-

⁹³ Il tribunale per i minorenni, 1934, pp. 267 ss; Lo Monaco Aprile, 1928, pp. 161 ss. Sul tema cfr. Gibelli, 2005; Lentini, 2016, pp 22 ss.

⁹⁴ Il tribunale per i minorenni, 1934, pp 350 ss

⁹⁵ Bottai, 1928, p. XIV

⁹⁶ Manunta, 1939. Sullo stato sociale come stato totale, con riferimento all'Onmi indicazioni in Stolzi, 2017, pp. 253 ss.

mare genitori e tutori negligenti all'osservanza dei loro doveri». Rocco alludeva inoltre alla codificazione *in fieri*, che avrebbe confermato «speciali udienze per i piccoli giudicabili», da interrogare «paternamente», a porte chiuse, con la presenza dei genitori e un rappresentante Onmi, con l'assistenza di un difensore «con particolare passione al patrocinio». Si 'anticipava' la costruzione di uno «speciale regime educativo, disciplinare, correzionale», inteso alla «redenzione dei minorenni e loro riadattamento alla vita sociale»; Rocco non raccomandava alla magistratura un «eccessivo sentimentalismo», ma una «bene intesa indulgenza»⁹⁷.

I contenuti della *Circolare* innervavano i lavori preparatori del codice penale, ove si avvertiva un'incertezza nell'inquadrare la personalità del minore, balilla o avanguardista, in relazione all'età, al discernimento, all'imputabilità morale. Rispetto al codice Zanardelli si elevava a 14 anni la soglia dell'imputabilità; tra i 14 e i 18 la capacità di intendere e volere non era più presunta, e l'accertamento era demandato al Tribunale, preteso forte delle discipline positivistiche. In caso di condanna, la pena era diminuita in considerazione della immaturità, ed erano ammessi il perdono giudiziale e la liberazione condizionale. Per i minori non imputabili e pericolosi, nei «casi più gravi», erano previste le misure di sicurezza, riformatorio giudiziario, libertà vigilata, la consegna alla famiglia, se di grado di assicurarne la «rieducazione morale». A proposito della «salvezza fisica e morale dei giovani virgulti della stirpe» Rocco richiamava l'Onmi, vocata a «salvare dalla perdizione giovani esistenze», come la via per «favorire il progresso civile». Del minorenni condannato il guardasigilli auspicava «il ravvedimento»⁹⁸; in questo orizzonte il *Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena* del 1931 disponeva Stablimenti diversi da quelli per gli adulti, in continuità con quello del 1891⁹⁹. Il

⁹⁷ Il tribunale per i minorenni, 1934 p. 4

⁹⁸ Ministero di Grazia, giustizia e affari di culto, 1929, p. 38

⁹⁹

https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/images/pdf/saggi/Neppi_modona_carcer_e_societa_civile.

codice di procedura penale riproponeva quanto indicato dalle risalenti *Circolari* ministeriali, nel prevedere «speciali udienze» per i dibattimenti in cui fossero imputati minori di diciotto anni; Rocco escludeva un diritto alla presenza dei genitori, in quanto ritenuti spesso «causa dei travimenti»¹⁰⁰.

La *Circolare* Rocco era più 'fortunata' di quella di Orlando: all'indomani della codificazione si sperimentavano sezioni specializzate nella giustizia minorile a Milano, Palermo, Torino. Il guardasigilli De Francisci esprimeva «vivo compiacimento»; ricollegava il Rd 20 luglio 1934 n. 1404 alle esperienze in campo internazionale¹⁰¹, e ai «benefici effetti», già verificati, delle «nuove leggi penali» e delle «organizzazioni politico-sociali», alla fonte di quel che appariva un decremento della delinquenza dei giovani. L'istituzione di un organo unico, competente in materia di «tutela fisica, morale ed economica», era indicata come il perno della «specializzazione del giudice minorile», cui spettavano la «prevenzione», il «riadattamento del minorenni», la «rieducazione dei traviati», il «ritorno alla vita sociale senza squalifica dei precedenti trascorsi»¹⁰². La dottrina definiva il Tribunale per i minorenni come organo specializzato della giurisdizione ordinaria, vocato ad esaminare la personalità del soggetto sottoposto a giudizio, adottando i provvedimenti più adeguati¹⁰³. In ogni sede di Corte d'appello il Rd 1404/34 istituiva dunque un Centro di rieducazione, costituito da un centro di osservazione, un riformatorio giudiziario, un riformatorio per corrigendi, un carcere (art. 1); per Novelli questo reticolo di organi era l'«anello di congiunzione tra l'attività dell'opera nazionale maternità e infanzia e la funzione giudiziaria». L'art. 2 organizzava il Tribunale per i minorenni, composto da un magistrato, avente grado di consigliere di Corte d'appello – presidente – da un magistrato avente grado di giudice, da un «benemerito» dell'assistenza sociale, scelto, su proposta del guardasigilli, fra cultori di biologia, psichiatria, antropologia

¹⁰⁰ Ministero di Grazia, giustizia e affari di culto, 1929, p. 5

¹⁰¹ Conti, 1932, p. 161; Société des Nations, 1932, p. 131; Ponzini Robecchi, 1933, p. 829; Pritsch, 1935.

¹⁰² Relazione al Re, 1934, pp. 745 ss

¹⁰³ Delitala, 1935, pp. 661 ss; Manzini, 1967, p. 15.

criminale e pedagogia. L'organo, unitario, aveva giurisdizione su tutto il territorio, e disponeva di un ufficio autonomo del pubblico ministero, con a capo un magistrato, avente grado di sostituto procuratore del re o di sostituto procuratore generale di Corte d'appello. Sulle decisioni del Tribunale giudicava una sezione della Corte d'appello, indicata in ciascun anno giudiziario con decreto reale; ne faceva parte un privato cittadino, nominato con decreto reale, su proposta del guardasigilli. Le funzioni di giudice di sorveglianza per i minorenni e quelle di giudice delle tutele erano esercitate da un magistrato ordinario del tribunale, e la loro funzione era gratuita. In nome dell'approccio unitario, il Tribunale aveva competenza penale, amministrativa e civile.

Nel primo ambito era competente per i reati commessi da minori di 18 anni, salva, in circostanze particolari, la facoltà del procuratore del re di rimettere al pretore il procedimento per reati di competenza dello stesso. Nel processo penale minorile, coerentemente con la *Circolare* Rocco e con la codificazione, erano previsti l'assistenza di un difensore, il perdono giudiziale, la sospensione della pena, la liberazione condizionale. Le udienze erano a porte chiuse; oltre agli imputati potevano presenziare la persona offesa dal reato, i testimoni e i difensori, i prossimi congiunti dell'imputato, il tutore o il curatore dello stesso, il rappresentante del locale comitato di patronato dell'Onmi, i rappresentanti di comitati per l'assistenza e la protezione dei minori. L'art. 11 pareva supporre nel soggetto caratteristiche proprie rispetto a quelle dell'adulto; l'individualizzazione della misura, legata all'«opera rieducativa dello Stato», era rimessa a togati e specialisti nei saperi psico-pedagogici, ed una *Circolare* avrebbe raccomandato la scelta tra medici, docenti universitari, personale scolastico. Novelli asseriva che la prevista presenza di cultori di discipline scientifiche non implicava una diminuzione del ruolo del giudice ordinario, specie per le «funzioni giuridiche anche nel campo del diritto privato»¹⁰⁴. Le donne sarebbero rimaste escluse, dal

¹⁰⁴ Novelli, 1934a, pp. 767ss, 783 ss.

momento che i membri del Tribunale per i minorenni dovevano comunque «far parte dell'ordinamento giudiziario come tutti gli altri magistrati»¹⁰⁵.

Nella componente amministrativa l'art. 25 disponeva che il procuratore del re, l'ufficio di servizio sociale, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, potessero riferire al Tribunale i fatti riguardanti minorenni, che avessero offerto «manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere». Rispetto al passato, anche funzionari dell'Onmi e dell'Onb potevano segnalare all'autorità minorile i giovani che, di fronte a segni di «traviamento», necessitavano di rieducazione. I «traviati» erano reputati tali per «abitudini contratte» in malsani ambienti sociali e familiari, ritenuti pertanto bisognosi di «correzione morale». Per certi soggetti, «alle porte della delinquenza», potevano esser disposte misure quali l'affidamento al servizio sociale minorile, il collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico, fino alla dichiarazione di emenda. Per Grandi la funzione amministrativa in capo al Tribunale aveva senso come ricerca dei rimedi al «traviamento»¹⁰⁶.

L'art. 32, «Affari civili», prevedeva l'intervento dello Stato nell'assetto 'familista' della codificazione civile, con la presa in carico del minore in caso di genitori maltrattanti o incapaci. Si assegnavano dunque al Tribunale competenze in tema di esercizio della patria potestà o della tutela, impugnazione contro la deliberazione del Consiglio di famiglia, interdizione del minore emancipato o del minore non emancipato nell'ultimo anno della minore età, esercizio del commercio da parte dei minori, ammissione nei manicomi degli alienati minori degli anni 21 e loro licenziamento, domanda di adozione e di legittimazione. La competenza non era esclusiva, dal momento che i tribunali ordinari decidevano sulle questioni riguardanti gli interessi patrimoniali, i minorili su quelli morali¹⁰⁷; si riscontrava una

¹⁰⁵ Novelli, 1940, pp. 468 ss.

¹⁰⁶ Grandi, 1941, p. 285.

¹⁰⁷ Migliori, 1939, pp. 528 ss.

«sostanziale identità» tra i provvedimenti di rieducazione e quelli disposti dall'art. 222 del codice civile, ed un ruolo di primo piano era riservato al giudice tutelare¹⁰⁸. In un paragone con gli esperti nel procedimento penale minorile, la dottrina indicava la «vera utilità» di professionisti del commercio e finanza nei giudizi in materia commerciale e per l'attività di tutela, dal momento che i «giudici giuristi» non erano «uomini di affari»¹⁰⁹.

Che la giustizia penale minorile fosse il perno del Rd 1404/34 era chiaro agli interventi ospitati dalla Rivista di Novelli; le analisi dei giuristi parevano riproporre gli argomenti delle contrapposte 'Scuole', che, nelle retoriche del regime, la codificazione aveva saputo invece ricomporre, in una sintesi superiore. «Nuovi orizzonti» 'ferriani' erano dunque tematizzati dallo stesso Novelli nella *Relazione* alla Società italiana per il progresso delle scienze¹¹⁰; Grispigni ed Altavilla rivendicavano per il positivismo criminologico la recezione dei principi della psicologia giudiziaria, con una prospettiva unitaria, destinata a cambiare il volto del diritto penale¹¹¹. Ernesto Battaglini coglieva la «specialità» del diritto minorile nelle caratteristiche di un soggetto non del tutto 'evoluto' rispetto al delinquente adulto¹¹². Da un altro punto di vista Paoli ridimensionava l'influsso del «solito positivismo», dal momento che il legislatore non rinunciava al principio retributivo¹¹³; Florian osservava che la «lodata legge» prevedeva una penalità quasi simile a quella riservata agli adulti, incentrata sulla pena detentiva¹¹⁴. Petrocelli valorizzava la scelta dell'imputabilità, elevata a 14 anni, da accertare tra i 14 e i 18¹¹⁵; Vannini ricomprendeva il Rd 1404/34 entro la lezione del tecnicismo

¹⁰⁸ Azara, 1933, p. 70.

¹⁰⁹ Mussafia, 1935, p. 267.

¹¹⁰ Novelli, 1934b, pp. 1056 ss

¹¹¹ Altavilla, 1934, pp. 1312 ss; Grispigni, 1935, pp. 592 ss; analogamente Lucifero, 1934, pp. 481 ss

¹¹² Battaglini, 1939, pp. 843 ss

¹¹³ Paoli, 1934, pp. 1294 ss.

¹¹⁴ Florian, 1935 p. 210.

¹¹⁵ Petrocelli, 1935, pp. 1294 ss

giuridico¹¹⁶. Ugo Conti – sedicente «studioso da tempo (da gran tempo)» del problema minorile – coglieva la natura di sbocco legislativo delle risalenti parole d'ordine sulla «salvezza del fanciullo», con la ricomposizione delle misure repressive, preventive, di tutela in un unico Giudice¹¹⁷. Arturo Rocco collegava le norme sul Tribunale alla codificazione penale *in fieri*¹¹⁸; nel 1941 avrebbe auspicato una «costruzione scientifica del sistema penale minorile», in virtù della «analisi scientifica dei singoli istituti che ne costituiscono le fondamenta»¹¹⁹. Novelli insisteva sulla «rieducazione», primo obiettivo del Rd 1404/34, cui il regime sembrava credere con convinzione, anche destinandovi opportune risorse. Presentava «l'austera rieducazione [...] senza tristezza di vita materiale e morale», come un diritto del minore traviato, strumento per «guadagnarsi onestamente la vita»¹²⁰.

Nel dibattito parlamentare sulla conversione del decreto 1404/34 il relatore Fera e il guardasigilli De Francisci evocavano un «grande concetto unitario della salvezza del fanciullo», che assommava «tutela morale, fisica, economica», con un «unico organo giudiziario», competente per «tutte le questioni che appartengono ai diritti dei minori nel campo penale, amministrativo, civile». Un minorente prosciolti sul piano penale poteva essere infatti sottoposto a misura rieducativa, destinato a provvedimento civile limitativo della potestà paterna, affidato al sostegno dei servizi sociali, grazie al Tribunale deputato a «difendere e affermare i diritti dell'infanzia»¹²¹. Gli interventi alla Camera ribadivano i «diritti dei minori», con l'enfasi sulla «sacra personalità del fanciullo»; l'apologia dell'istituzione, finalmente realizzata da Mussolini, poggiava sulla dimostrazione della continuità teorico e pratica dell'educazione, che, dall'opera di Don Bosco, arrivava all'Onmi e al collocamento dell'infanzia e adolescenza nelle organizzazioni giovanili del regime. L'avvocato Giorgio Bardanzellu –

¹¹⁶ Vannini, 1934, pp. 1501 ss

¹¹⁷ Conti, 1934, pp. 837 ss.

¹¹⁸ Rocco, 1934, pp. 1497 ss.

¹¹⁹ Rocco, 1941.

¹²⁰ Novelli, 1938, pp. 240 ss.

¹²¹ Relazione a SM il Re, 1934, pp. 745 ss

deputato nella XXIX legislatura del Regno e nella II e III della Repubblica – individuava soprattutto nel magistero di Ferri le matrici scientifiche del Tribunale; Alfredo De Marsico poneva il tema della preparazione dei giudici nelle discipline psichiatriche come perno del decreto da convertire, punto di arrivo e al tempo stesso d’avvio della trasformazione dell’intero «sistema penale». Scontate le retoriche, il fascismo pareva ricollegarsi all’ideario e alle istituzioni già varate altrove; l’avvocato Nicola Pace – poi senatore nella IV legislatura repubblicana – parlava alla Camera di «salvezza del fanciullo», realizzata dal regime, che, a dieci anni esatti, aveva recepito in pieno lo ‘spirito’ della Dichiarazione di Ginevra¹²².

Ad un anno dall’istituzione del Tribunale si osservava che la prevista specializzazione era compromessa dalla scarsa preparazione dei giudici nei saperi psico-pedagogici; che molte cause civili erano rimesse alla competenza del giudice ordinario; che era cresciuto il numero dei minori presenti negli Istituti di rieducazione. Il risultato della legge pareva al di sotto delle aspettative, dal momento che «la difesa del fanciullo» necessitava dell’«insieme delle forze che concorrono nella formazione della sua personalità»¹²³. In occasione di una Mostra sulle colonie, Novelli lodava invece il profilo «utilitario» ed «estetico» delle riforme per l’infanzia e la gioventù, apprezzate anche sul piano internazionale. Si soffermava in particolare sulla cura della «deficienza psichica» e sulla diffusione della «igiene mentale», in nome del «diritto e dovere» dello Stato di «avocare», in particolare circostanze di abbandono morale e materiale, la «formazione fisico-psichica della fanciullezza», pur «senza rinunciare alla collaborazione della famiglia, pubblica sicurezza, società benefiche ed assistenziali». Novelli legava inoltre la «rieducazione», altro dalla repressione e prevenzione, all’individualizzazione dei trattamenti; a quattro anni dall’entrata in funzione del Tribunale i risultati parevano soddisfacenti, «dal punto di vista scientifico, sociale, giuridico»¹²⁴. Quanto al diritto civile, il presidente di

¹²² AAPP, Camera dei Deputati, *Discussioni*, 19 Dicembre 1934, pp. 629, 631, 639

¹²³ Agostini, 1936, p. 57.

¹²⁴ Novelli, 1938, pp. 223 ss

Cassazione, Piola Caselli, nel 1937 tracciava un parallelismo tra la legge istitutiva del Tribunale e quella sull'assistenza dei fanciulli illegittimi e abbandonati. L'Onmi, le norme a tutela del lavoro delle donne e dei ragazzi, l'ordinamento della previdenza sociale, erano indicati come tessere di una «possente legislazione sociale», destinata a innervare la codificazione civile in virtù di un titolo dedicato ai «Minori affidati alla pubblica assistenza», in nome del nesso tra «Stato fascista» e «nuova famiglia»¹²⁵.

La «bonifica umana», vantata da Grandi – con termini «tra l'animalesco e l'agricolo», forse coniati da Novelli¹²⁶ – poggiava anche sulle «tappe notevoli lungo il cammino piuttosto stentato che la legislazione italiana ha percorso prima di giungere alle grandi riforme fasciste», la *Circolare* Orlando, i *Progetti* Quarta, Ferri, Olandini. In particolare il guardasigilli apprezzava le norme del codice Rocco, intese alla «tutela della personalità dei minori vittime di reati», dalla corruzione alla violenza sessuale, dalla violazione degli obblighi di assistenza familiare all'abuso di mezzi di correzione e abbandono, dall'inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare all'omesso diritto al regolare avviamento al lavoro. Lodava l'aggravio di pena per chi avesse determinato il minore, spesso «strumento dell'altrui volontà», a commettere un reato; metteva inoltre in luce la contraddizione tra il negare al minore «qualsiasi capacità giuridica negli affari civili e commerciali», e quella di rispondere delle violazioni delle leggi penali, «appena superati i primissimi anni della puerizia»; tematizzava la «immaturità» come difetto della capacità di intendere e volere, presupposto dell'imputabilità. Grandi asseriva che il «diverso trattamento», previsto dal codice, poggiava sulla convinzione che la «rieducazione» potesse assicurare allo Stato effetti più efficaci della pena, anche secondo il principio ispiratore del *Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena*; l'individualizzazione era definita come la «matrice feconda di tutte le innovazioni che il diritto, la scienza e la pratica vanno adottando nel campo di ogni forma di bonifica umana».

¹²⁵ Piola Caselli, 1937, p. 24

¹²⁶ Sui noti due volumi bianchi, firmati dal Guardasigilli cfr. Vassalli, 2007, p. 677.

Per Grandi la «spina dorsale della legge» istitutiva del Tribunale per i minorenni poggiava proprio sul «trattamento speciale» di chi aveva violato le norme del codice, e sulla «tempestiva rieducazione dei minori sulla via che fatalmente conduce al delitto, perchè dediti all'ozio, al vagabondaggio, al vizio». Si elencavano i risultati del Rd 1404/1934, convertito nella legge 27 Maggio 1935, n. 835, per cui i minori erano destinati a Stabilimenti agricoli, industriali, scolastici, a seconda delle attitudini e provenienza sociale; al proposito Grandi vantava anche il successo della «riabilitazione speciale», subordinata alla dichiarazione di «emenda». Sottolineava inoltre l'importanza dei Comitati di assistenza – composti dal presidente del tribunale, dal giudice tutelare, da quattro industriali, quattro «donne fasciste», dai direttori degli istituti di educazione e dal parroco – deputati ad «assistere i giovani liberati e ad aiutarli a trovare lavoro e a superare altre difficoltà della sistemazione della vita sociale», con «benefiche interferenze tra attività amministrativa e attività giurisdizionale».

Quanto alla materia civile, nella stagione della codificazione *in fieri*, Grandi lamentava la realtà di «ragazzi bisognosi di semplice assistenza», invece «internati in Case di rieducazione». Per «sanare la situazione» proponeva che presso il Tribunale fosse disposto un elenco di persone e istituti di assistenza sociale, deputati a provvedere all'istruzione e tutela di questi particolari soggetti. A soluzione delle grandi difficoltà applicative, il guardasigilli ricordava la sua *Circolare* del 1 Novembre 1939, che aveva affidato al giudice tutelare ampie funzioni, definite poi dal codice civile e relative disposizioni di attuazione. La patria potestà era dunque ricondotta ad un esercizio rispettoso del minore, con la facoltà di dichiarare decaduto il genitore che avesse violato o trascurato i doveri inerenti. Lo «spostamento di frontiera dell'attività statale» si risolveva nel potere, in capo all'autorità pubblica, di accertare lo stato di abbandono materiale o morale del minorenne, e di destinarlo a un «luogo sicuro», con il coinvolgimento degli organi preposti alla tutela dell'infanzia. Grandi indicava nell'affiliazione – istituto introdotto dal titolo *Dei minori affidati alla pubblica e privata assistenza e della affiliazione* – lo strumento di costruzione di un «vincolo affettuoso e obbligo di assistenza senza turbare gli ordinamenti familiari». Nelle parole del guardasigilli il codice civile segnava

«un'ulteriore estensione del diritto pubblico nel campo del diritto privato, giacchè lo Stato si sostituisce alla famiglia per prendere in proprio carico i figli di genitori incapaci di provvedere alla loro educazione per ragioni morali o materiali».

Grandi non nascondeva la sua personale «manifestazione di pensiero sull'argomento», nevralgico, del collocamento del minore in stato di abbandono:

«l'obbligo di tentare sempre, se non vi siano controindicazioni, il ritorno del minore abbandonato nel seno della propria famiglia, o l'assegnazione di esso ad altra che si dimostri disposta ad accoglierlo, perchè la scienza e la pratica della vita insegnano che non bisogna distaccare il minore dalla propria famiglia e dal proprio paese quando quell'ambiente è moralmente e fisicamente sano»¹²⁷.

La parola d'ordine del regime, «costruire per i giovani», si ripercuoteva anche nel campo degli edifici deputati alla rieducazione: dai 46 del 1907 nel 1941 erano 140 gli Stabilimenti, tra Centri di osservazione, Riformatori giudiziari, Case di pena¹²⁸. La «bonifica umana» non poteva che avere il segno di una autoritaria «guida» di un '*minus*' rispetto all'adulto, piuttosto che del riconoscimento di un soggetto portatore del diritto allo sviluppo della personalità. Discutendo i numeri di Grandi sugli oltre 10 mila abbandonati e altrettanti traviati, reclusi nei medesimi Stabilimenti dei condannati¹²⁹, le critiche dell'istituzionalizzazione degli incolpevoli non poggiavano sulla lesione del diritto alla libertà personale; auspicavano una differenziazione tra Istituti e soprattutto un aumento del numero dei Riformatori¹³⁰. Del resto l'oriz-

¹²⁷ Grandi, 1941, pp. 292 ss, 311

¹²⁸ Dogliani, 2002, p. 116.

¹²⁹ D. Grandi, 1941, p. 309.

¹³⁰ Migliori, 1942, p. 65.

zonte dell'ultima tragica fase del regime era la fascistizzazione della gioventù, immessa nell'«organizzazione unitaria e totalitaria delle forze giovanili del regime in seno al PNF»¹³¹.

3. Una «storia della liberazione del minore» difficile da scrivere

Un nuovo paradigma del diritto minorile – sotteso al dibattito e alla legislazione a venire – era iscritto nella *Relazione* di Aldo Moro alla Costituente, a proposito di una «naturale incapacità di esercitare un diritto», in capo al minore, ma che non doveva esser d'ostacolo al «riconoscimento del diritto dell'uomo in fieri a diventare uomo nella pienezza della sua umanità»; la «incompleta formazione» non poteva «deviare verso terzi, famiglia o Stato, la sua titolarità». Per Moro la «immaturità contingente», «che appunto attraverso la concreta esplicazione del diritto verrà eliminata», imponeva «la scelta di legittimi rappresentanti» del minore, a garanzia di un «indirizzo educativo che non comprometta nel fanciullo quella *formazione dell'uomo*, nella quale si risolve per lui l'affermazione di dignità che è a base di una costituzione democratica». Essa poggiava sul compito di

«garantire il diritto al raggiungimento della libertà responsabile dell'uomo cosciente di sé e del mondo [...] coerente a quella premessa di libertà, di dignità e di autonomia della persona dalla quale esso scaturisce».

Tra i diritti, strettamente intrecciati, erano preminenti quello all'educazione e ad una famiglia 'degnà'; il primo si sostanziava nel

«diritto del fanciullo a ricevere gratuitamente dallo Stato quell'insegnamento che corrisponde ad una elementare, ma seria formazione culturale e morale, e per coloro che siano meritevoli e bisognosi tutta la cultura e la formazione, fino ai gradi più alti».

¹³¹ Pnf, 1941.

La famiglia era definita una «realtà naturale profondamente radicata nella nostra coscienza», con i «diritti dei genitori, per quanto riguarda l'istruzione e l'educazione della prole», strumentali a «rendere operanti diritti ed obblighi del fanciullo». «Fuori che per le ipotesi estreme di surrogazione di genitori incapaci» Moro escludeva «una rappresentanza dello Stato per il fanciullo che ha da essere istruito ed educato»; asseriva però che la «rappresentanza familiare» non doveva essere d'ostacolo alla

«naturale libertà del fanciullo, il quale, se molto riceve dall'educazione, ha pure un suo ineliminabile senso critico, il quale si risveglia man mano e si fa alla fine irresistibile. Nessuna educazione potrebbe costringere definitivamente questa libertà»¹³².

La Costituzione non è parsa delineare uno specifico statuto di tutela del minore; non presupponeva differenze di età, ininfluyente sui diritti fondamentali, con l'eccezione di quelli politici. La persona era titolare delle posizioni giuridiche soggettive, e lo stesso termine minore d'età era usato solo nell'art. 37; il soggetto era dunque titolare di *status* nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, e ne era presupposto la capacità naturale. Nel richiamo agli articoli 2 e 3 la dottrina costituzionalmente orientata collocava il diritto del minore nel quadro generale di promozione dei diritti del cittadino; da qui l'istanza, riproposta nel tempo, a che l'ordinamento sia in grado di offrire risposte individualizzate, con il giudice a mediare tra le esigenze in gioco nel caso concreto¹³³. Tra i primi a 'prendere sul serio' la 'non scissione' tra soggettività e capacità giuridica, tra diritti patrimoniali – riconosciuti – diversi da quelli della persona, Paolo Barile sosteneva l'irrilevanza dell'età nell'esercizio dei diritti di libertà¹³⁴. La cittadinanza appariva svincolata dalla

¹³² <https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01general/00/01/06-moro.htm>

¹³³ Sul diritto minorile nella Costituzione cfr. tra gli altri Bessone, 1977, pp. 86 ss; Dogliotti, 1977, pp. 954 ss; Forlati, 1980, p. 3 ss; Carlassarre, 1980, pp. 39 ss; Dogliotti, 1980, pp. 137 ss; Panunzio, 1985, pp. 625 ss; Matucci, 2015; Lamarque, 2016.

¹³⁴ Barile, 1953, p. 36.

capacità di agire in giudizio, per garantire ai minorenni – pur esclusi dal corpo elettorale – la libera manifestazione del pensiero, di riunione, di associazione; l'«antico» discernimento era considerato il fondamento di atti giuridicamente rilevanti, attinenti alla libera esplicazione della personalità. Per Barile dal combinato disposto degli articoli 2 e 30 nasceva «il diritto dei minori»¹³⁵.

Rispetto alla legislazione del regime il sistema di protezioni statuali indicato dalla Costituzione è parso mostrare elementi di continuità e discontinuità, con il dovere dei genitori, prima che del diritto/potere, di educare i figli, anche nati fuori del matrimonio. Si impegnava lo Stato ad intervenire in casi gravi di carenze familiari, non senza supportare prima la funzione genitoriale; si prevedevano agevolazioni economiche ed altre provvidenze per le famiglie, con particolare riguardo per quelle numerose. Le misure assistenziali accomunavano maternità, infanzia, gioventù, col favorire gli istituti necessari¹³⁶; dalla metà degli anni Sessanta la legislazione tutelava il lavoro minorile, anche familiare, con provvidenze per lo studio e l'avviamento all'attività lavorativa, con limiti di età al lavoro salariato e parità di retribuzione a parità di prestazione¹³⁷. La Corte costituzionale tematizzava l'interesse del minore, cardine di una giustizia minorile ontologicamente flessibile, intesa a realizzare le forme più adatte ai bisogni di tutela¹³⁸. La dottrina costituzionalmente orientata avvertiva la polarità tra la Costituzione e le norme del codice civile; tra i primi Majello adottava una visione costituzionale della persona del minore, al centro della filiazione, legittima e naturale, con il capovolgimento dell'impostazione codicistica¹³⁹; nelle pagine di Bessone per il *Commentario* Branca l'art. 2 risaltava come «norma di principio»¹⁴⁰. Dalla stagione delle «ideologie e tecniche della

¹³⁵ Barile, 1984, pp. 58 ss.

¹³⁶ Palmeri, 1991, p. 104 ss.

¹³⁷ Treu, 1980, pp. 441 ss.

¹³⁸ Iasevoli, 2012, p. 25.

¹³⁹ Majello, 1965.

¹⁴⁰ Bessone, 1976, pp. 7 ss.

riforma del diritto civile»¹⁴¹, almeno sul piano teorico, il bambino non sarebbe parso più il «grande assente»¹⁴² della Costituzione, contemplato in episodiche norme di tutela; Meucci e Scarcella tematizzavano la questione minorile, ‘promessa’ dalla Costituzione, nei termini tensivi di una «storia della liberazione del minore»¹⁴³. Per Moro la Carta ‘rinnovava’ la Dichiarazione di Ginevra, con una «nuova tavola dei valori», nel segno dei diritti e delle libertà¹⁴⁴. Specie all’indomani della Convenzione internazionale Onu del 1989 la questione dell’infanzia diveniva questione di «democrazia»¹⁴⁵, banco di prova di una Carta da leggere nel segno dei «diritti fondamentali dei bambini»¹⁴⁶.

La Costituzione non dedicava spazio peculiare alla «rieducazione», che, dai primi anni Cinquanta, continuava a risaltare come ‘parola chiave’ della questione minorile, soprattutto grazie a Uberto Radaelli, che ‘specializzava’ un ufficio presso il Ministero e dirigeva *Esperienze di rieducazione*. Il magistrato milanese – dal 1974 presidente del Tribunale dei minorenni a L’Aquila – intendeva promuovere riforme incentrate sul «bisogno rieducativo», un «correzionale morale»¹⁴⁷. Anche con lo sguardo oltreoceano uno studio promosso dal Ministero¹⁴⁸ passava in rassegna una ‘gioventù bruciata’ dai tratti sfuggenti, non connotata tanto dalla ‘voglia di delinquere’ quanto dall’irriducibilità al mondo valoriale degli adulti; delinquenti e disadattati parevano ‘pericolosamente vicini’, con l’esempio della fuga da casa, il rifiuto scolastico e lavorativo, le bande minorili, per Carnelutti anche con le «convulsioni del *rock and roll*»¹⁴⁹. Nella stagione

¹⁴¹ Rodotà, 1969, pp. 1856 ss

¹⁴² Flick, 2015, p. 3

¹⁴³ Meucci, Scarcella, 1984, p. 11

¹⁴⁴ Moro, 1983, p. 32

¹⁴⁵ Baratta, 1999, pp. 495 ss.

¹⁴⁶ Ferrajoli, 2014, pp. 7 ss

¹⁴⁷ Radaelli, 1953; Radaelli, 1955; Radaelli 1955, pp. 3 ss; Radaelli 1958, pp. 3 ss. Indicazioni in Germanò (ed.)1986

¹⁴⁹ Baviera, 1965, pp. 53 ss, 87

delle proposte per punire l'omosessualità e altri comportamenti 'pericolosi', Ernesto Battaglini – che riproponeva le linee di un suo scritto del 1937 in tema di vizio parziale di mente – asseriva che nella «età minore» la «cura ed educazione» erano più efficaci del «magistero punitivo»¹⁵⁰. Si guardava alla delinquenza minorile nei termini del disagio relazionale e disadattamento personale, cui dare risposte con un trattamento d'ordine pedagogico e psicologico¹⁵¹. In questo orizzonte la legge 25 Luglio 1956, n. 888 – guardasigilli Aldo Moro – era coerente con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena; nella prospettiva di Radaelli conteneva «modificazioni» del Rd 1404/34, convertito nella legge 835/35, soprattutto nel segno della valorizzazione del Servizio sociale – avviato dal 1962 – e del decentramento amministrativo. Mutava il lessico, dal «traviamento» – termine ricorrente anche nella *Bonifica umana* di Grandi – al «disadattamento», messo in conto dal legislatore ad un «non regolare sviluppo», con il «diritto alla risocializzazione»¹⁵². L'istituzionalizzazione aveva, almeno in termini tensivi, il segno della «istituzione aperta»¹⁵³, del superamento di «angusti termini di un'ideologia parapenalistica»¹⁵⁴, della sottrazione del disadattato a provvedimenti «segreganti o parapenali»¹⁵⁵.

Presso ogni distretto di Corte d'appello era dunque previsto un Centro di rieducazione – articolato negli istituti e servizi già in organico – per minori abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza, in stato di detenzione preventiva o in attesa di provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il procuratore, l'ufficio del servizio sociale, i genitori, i tutori, gli organi di educazione, protezione, assistenza all'infanzia e adolescenza erano tenuti a segnalare al Tribunale i soggetti che avessero mostrato «manifeste prove di irregolarità di carattere»; l'organo giudiziario, con decreto motivato, affidava il minore al servizio sociale, per la destinazione in casa di

¹⁵⁰ Battaglini, 1950, col. 119

¹⁵¹ Aa.Vv. : 1954

¹⁵² La Greca, 2009, pp. 16 ss.

¹⁵³ Ceretti, 1996, p. 96

¹⁵⁴ Meucci, Scarcella, 1984, p. 87

¹⁵⁵ Moro, 1983, p. 50; Moro, 1976, pp. 558 ss

rieducazione o istituto medico-psico-pedagogico per eventuali terapie. In caso di famiglia all'origine del disadattamento, era prevista l'ipotesi di allontanamento del minore dal domicilio familiare, con la previsione di una relazione tra servizio e famiglia, al fine del garantire al rieducando una «normale vita sociale», fino alla certificazione di «avvenuto riadattamento». L'affidamento al servizio era strumentale ad evitare l'internamento; per Radaelli la libertà assistita era la novità della legge 888/1956, intesa a guardare al minore, 'individuato' dalla «irregolarità della condotta e del carattere», come ad un soggetto destinatario di particolari interventi educativi attraverso la vasta gamma di servizi offerti, almeno sulla carta¹⁵⁶. In questo contesto la legge 1441/1956 oltre che nelle Corti di Assise prevedeva la partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nei Tribunali per i minorenni, in nome di una composizione che ricordasse la famiglia¹⁵⁷; nel collegio giudicante sedevano due magistrati professionali e due onorari – tre e due in appello – con uguale pienezza di poteri¹⁵⁸. Una *Circolare* del guardasigilli Moro ribadiva le potenzialità rieducative di una «intelligente pedagogia», rimessa al Tribunale; sul piano dell'attuazione di lì a poco Baviera osservava però che il procedimento per l'applicazione delle misure rieducative, che 'apriva le porte' degli Istituti in virtù dell'osservazione della personalità del minore, anche nella gestione della misura all'esterno, era «poco in uso»¹⁵⁹. Lo stesso Radaelli non risparmiava critiche al Ministero, che destinava ai Tribunali magistrati impreparati al compito, scelti perchè «non insigni giuristi», al più forti di una vaga «bonarietà», reputata sufficiente a far loro adottare i provvedimenti, concessi dalla legge con larga discrezionalità¹⁶⁰.

Nel Maggio 1968 l'Ufficio rieducazione minorile affidava un'indagine conoscitiva sugli Istituti a Giovanni Senzani, criminologo, più tardi al vertice

¹⁵⁶ Radaelli, 1958, pp. 3 ss

¹⁵⁷ Watson, 950, p. 20.

¹⁵⁸ Serra, 2006

¹⁵⁹ Baviera, 1965, p. 434.

¹⁶⁰ Radaelli, 1962, pp. 341 ss; Radaelli 1959.

delle Brigate rosse, responsabile, tra l'altro, del sequestro e assassinio di Roberto Peci, fratello del pentito Patrizio. Nel *Rapporto su 118 Case di rieducazione* il 'progetto' Radaelli pareva fallito, per essersi scontrato senza successo con il paradigma penitenziario, che segnava la prassi applicativa della riforma, con una «esclusione anticipata»¹⁶¹ di minori ricoverati, soprattutto su istanza dei famiglie povere. Da qui le critiche, che si sarebbero ripetute nei decenni, dell'«eccedenza» di istituzionalizzazione di soggetti oltretutto incolpevoli; nel 1974 Meucci osservava che «troppo fiorente è l'industria dell'internamento, e troppo facile è mettersi l'animo in pace col ricovero nell'istituzione». Gli operatori del servizio sociale, pochi ed accentrati nei capoluogo, non espressi dalle comunità, sembravano una «specie di corpo di carabinieri», di «solleccitatori al conformismo». Per Meucci «l'istituzione cosiddetta educativa» produceva un minore «adattato», privo della «ricchezza di rapporti sociali», con la complicazione dell'adolescente «ciascuno col suo dramma irripetibile e originale»¹⁶². La morte per incuria, la vita tra maltrattamenti e umiliazioni scandivano le cronache del «paese dei Celestini»¹⁶³; nella stagione delle battaglie civili per la liberazione dei reclusi nei manicomi – poi sfociate nella legge Basaglia¹⁶⁴ – anche gli Istituti di rieducazione erano chiusi. Con il trasferimento agli enti locali, la giustizia minorile disegnata da Radaelli pareva perdere la «veste propulsiva»¹⁶⁵.

Nel frattempo si apriva un altro difficile percorso legislativo per liberare dagli Istituti i minori abbandonati, non meno di duecentomila all'inizio degli anni Sessanta, senza famiglia o privi da tempo di qualsiasi contatto con i familiari. Nel 1964 la deputata democristiana Maria Pia Dal Canton presentava una proposta di legge sull'adozione legittimante dei minori senza

¹⁶¹ Senzani, 1970; sull'inchiesta, «raccontata in un voluminoso, appassionato e sconclusionato libro», Fadiga, 2010, p. 49

¹⁶² Meucci, 1974b, p. 155 ss, 169; critiche dell'istituzionalizzazione in De Leo, 1981, p. 65 ss; Pitch, 1982, pp. 121 ss; Bouchard (ed) 1997; Rabino, 2004

¹⁶³ Guidetti Serra, Santanera, 1973

¹⁶⁴ Basaglia, 1968; Basaglia, Basaglia Ongaro, 1971

¹⁶⁵ Cividali, 2003, pp. 41 ss; analogamente Fadiga, 2010, pp. 52 ss

famiglia, anche in nome del concetto *adoptio naturam imitatur*; tra l'altro si poneva il tema della recezione del superiore interesse del minore, apparso nel testo della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1959. Dalla concezione liberista e negoziale della 'vecchia' adozione si approdava ad una 'nuova nascita' sotto il controllo dello Stato, col bambino affidato ad una giovane coppia di sposi, scelta dal giudice in collaborazione con i servizi sociali. In un clima sociale di sospetto verso l'istituto, i lavori parlamentari si arenavano sul punto particolare del testo, che, innovando il codice del 1942, recideva i rapporti giuridici del minore con la famiglia d'origine. Una 'vera famiglia' pareva impossibilitata a nascere «sulle ceneri di quella naturale»; autorevoli prese di posizioni della Chiesa e del mondo cattolico erano di segno opposto; il guardasigilli, Oronzo Reale, proponeva di negare l'istituto a famiglie con figli legittimi o legittimati; Galante Garrone, Neera Fallaci, Vincenzo Menichella, padre Lerner appoggiavano la proposta della Del Canton, che peraltro sembrava disposta a 'passi indietro'; tra il Novembre 1964 e il febbraio 1965 la Rai dedicava al tema due trasmissioni. In Italia appariva dirompente quel che negli Stati Uniti e in Europa era stato regolato da decenni; alla fine la legge 431/67, votata dall'intero 'arco costituzionale', dava facoltà al pubblico ministero, agli istituti di protezione e assistenza dell'infanzia, a chiunque ne avesse interesse, a segnalare lo stato di abbandono morale o materiale del minore al competente Tribunale territoriale, con il giudice tutelare incaricato di disporre accertamenti preliminari sullo stato di abbandono, previa audizione dei genitori, parenti, altri soggetti tenuti agli alimenti; a favore degli abbandonati erano previsti interventi urgenti anche coattivi, rimessi alla pubblica autorità. Al Tribunale per i minorenni poche disposizioni procedurali conferivano un'ampia discrezionalità, in un rito connotato dall'assenza di contraddittorio. Nella dichiarazione d'intenti dell'Associazione italiana dei giudici per i minori l'organo, giurisdizionale ed amministrativo, si configurava come garante

esclusivo dei diritti dell'adottando, tenuto a disporre «tutti gli opportuni provvedimenti nell'interesse del minore»¹⁶⁶.

In particolare Moro riconosceva alla legge Dal Canton il merito di aver superato l'anacronistica adozione 'ordinaria', mero beneficio patrimoniale, e l'affiliazione, ispirata da intenti di assistenza e beneficenza. Argomentava che la 'nuova' adozione – non a caso detta «speciale», per non dire legittimazione adottiva – capovolgeva il tradizionale paradigma, dal diritto ad essere genitori al dare una famiglia al bambino, con una 'nascita', che vedeva il Tribunale per i minorenni sorta di 'ostetrico'. Asseriva che la legge 431 era uno strumento di politica sociale, poggiante sul «partire dal bambino», dal delicato affidamento preadottivo – sorta di «trapianto» – al pieno riconoscimento nella «famiglia sostitutiva» – 'coppia genitoriale' per matrimonio ed età – una volta esperito il tentativo di recupero di quella d'origine, «naturale». Figli legittimi e adottati erano equiparati; l'aver escluso l'assenso del genitore avrebbe dovuto rendere illegale la ricerca di un figlio *extra* o *contra legem*. La polarità tra «nato da» e «figlio di», tra generazione biologica ed «educativa», segnava una giurisprudenza, specie del Tribunale ordinario, intesa a restringere l'applicazione della legge, negando, ad esempio lo stato di abbandono del bambino ricco, che aveva perso i genitori in un incidente aereo; riconoscendo come diritto la facoltà del padre di collocare e mantenere il figlio in un Istituto; proclamando il diritto del bambino a una madre «vera, non posticcia»¹⁶⁷. Al proposito Jemolo commentava una sentenza, col premettere che il giudice civile «trova un terreno solido» nelle «controversie economiche», non in quelle «in tema di famiglia», già definita, in termini esemplari, «isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto». La corte d'appello di Roma aveva dunque negato lo stato di abbandono nel caso di un bimbo in Istituto, orfano di padre, visitato dalla madre, ammalata, ogni due o tre mesi, che telefonava

¹⁶⁶ Tra i primi Baviera, 1968; Moro, 1976; Vercellone, 1987; Dogliotti, *Affidamento e adozione*, Milano 1990; sul dibattito che accompagnò la legge indicazioni in Santanera F. 2013. Sulla dimensione storica dell'istituto cfr. Casanova, 2014, pp. 263 ss

¹⁶⁷ Moro, 1976, pp 177 ss, 279 ss. Meucci, 1974b, p. 36

e scriveva spesso al figlio. La donna era stata definita dal Tribunale incapace di una «programmazione realistica dell'esistenza»; l'adottabilità era però esclusa – da qui critiche di Dogliotti – dal momento che il «figlio appariva molto legato alla madre», pur priva delle «condizioni di stare molto con lui». Al dilemma sull'interesse del minore Jemolo dichiarava di non trovare risposte nello «spirito della legge», «come uomo non saprei giudicare»; il giudice appariva investito di un compito improprio, una scelta difficile anche per un «sacerdote o un collegio di esperti, educatori ed educatrici»¹⁶⁸.

Nel tentativo del legislatore di normare l'istituto, immerso in una famiglia e società diversa da quella dei tardi anni Sessanta, la legge 4 Maggio 1984, n. 184 – poi *legge 4 Maggio 1984 n. 184 modificata dalla legge 28 Marzo 2001 n. 149, sul diritto del minore a una famiglia*, «dal nome complicato»¹⁶⁹ – disciplinava l'«adozione in casi particolari», e prevedeva l'affidamento familiare come sostegno per garantire temporaneamente al bambino privo di assistenza, non dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, un ambiente diverso dal nucleo in difficoltà. L'istituto, consensuale o giudiziale, era realizzato e sostenuto dal servizio sociale, organo ausiliario del giudice e tramite tra società e minori, tenuto ad una Relazione, premessa alla decisione del Tribunale. La prassi pareva segnata da molte criticità, specie in tema di adozione internazionale; in generale pareva problematico stabilire un bilanciamento tra richieste degli adulti e interesse del bambino¹⁷⁰. Inoltre i provvedimenti presi dai giudici sull'allontanamento dei minori dal nucleo familiare d'origine erano percepiti dall'opinione pubblica come un 'male minore' rispetto ad un 'male maggiore'; Vercellone scriveva che

«la grande scoperta del bambino come soggetto di diritti ed insieme il fatto obbiettivo che il bambino non poteva esercitare da sè i suoi diritti di libertà»,

¹⁶⁸ Jemolo, 1978, p. 588

¹⁶⁹ Fadiga, 2003, p. 14

¹⁷⁰ Brovedani, D'Eliso, Vergerio, 1991, pp. 111 ss; Lenti, 2012, pp. 767 ss

non poteva che risolversi nella «massima ingerenza del giudice nei rapporti genitori figli»¹⁷¹.

Fin nella Costituzione la tutela dell'interesse del figlio era iscritto nell'unità della famiglia, una «aporia» rispetto all'uguaglianza dei coniugi¹⁷², anche se, dai primi anni Settanta, l'applicazione giudiziale dei principi costituzionali si risolveva, ad esempio, nel negare all'esercente la patria potestà di restringere le scelte ideologiche e culturali del figlio, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione. Il giudice tutelare si riteneva inoltre in grado di «anticipare il dato anagrafico», nel conferire al minore, sia pure caso per caso, la «libertà sulle proprie scelte esistenziali»¹⁷³. Nel rapporto genitori-figli-società si attendeva da tempo una riforma del codice civile, vocata a dare sbocco normativo all'uguaglianza giuridica dei coniugi ed alle «ragioni dei minori»¹⁷⁴. In questo orizzonte Moro riconosceva alla legge sull'adozione speciale anche il merito di «innovare il costume», un passo verso un nuovo diritto di famiglia, nel segno del riconoscimento della comunità di affetti tra individui uguali. Il 9 Gennaio 1967 il guardasigilli Reale avanzava dunque una proposta di riforma del diritto del codice civile, cui si aggiungevano quelle presentate dalla Dc, dal Pci, dal Psi – incalzati dai movimenti femministi – accomunate dalla sensibilità per l'«evoluzione politico-sociale». Nella stagione segnata dal protagonismo dai giovani nelle scuole, nelle Università, nel mondo del lavoro, un testo unificato era approvato nel 1971 dalla Camera, dopo il varo della 'storica' legge sul divorzio. All'indomani del referendum – che confermava l'istituto – nell'imminenza delle elezioni, che parevano poter innovare il quadro politico, era varata la legge 8 marzo 1975, n. 39, *Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato*. Nella *Legge 19 Maggio 1975 n. 151, riforma*

¹⁷¹ Vercellone, 1995, pp. 20 ss

¹⁷² Ruggeri, 2018, p. 76

¹⁷³ Indicazioni in Grendene, 1980 pp. 430 ss; Carlassare, 1980, p. 50

¹⁷⁴ Rescigno, 1980, p. XI

del diritto di famiglia Moro salutava in particolare la «dignità e tutela dei figli naturali», poggiante sulla «verità nei rapporti», per evitare «assurde situazioni», come nel «noto caso Coppi»¹⁷⁵. La riforma del codice civile equiparava infatti i figli adulterini ai naturali e legittimi; riconosceva il diritto del minore di vivere nella propria famiglia, o comunque in un nucleo familiare ove poter sviluppare, nel modo migliore, la propria personalità. La dichiarata uguaglianza dei figli, indipendentemente dal vincolo familiare dei genitori, costituiva dunque una «regola fondamentale», seppur accompagnata dai «limiti» e «compatibilità»¹⁷⁶.

Quasi a dare sbocco normativo all'antiautoritarismo, cuore vitale del '68 anche italiano, si 'giuridificava' un profilo cruciale del diritto minorile, fino ad allora considerato «non giuridicamente rilevante»¹⁷⁷: l'educazione era scollegata dal dovere del genitore, e legata allo sviluppo libero della personalità del figlio, secondo le capacità, inclinazioni e aspirazioni, anche in tema di libertà ideologica e religiosa. Il minore diveniva protagonista nella vita della famiglia, con diritti e doveri, ed il suo interesse rilevava nel caso di contrasto tra i coniugi, abilitati a ricorrere senza formalità al giudice; questi, sentito l'ultraquattordicenne, poteva suggerire soluzioni più idonee a curare l'interesse del figlio. In caso di separazione o divorzio dei coniugi il figlio doveva essere ascoltato sull'affidamento al genitore; l'interesse del minore rilevava nell'ammettere o meno il riconoscimento del figlio naturale e nella dichiarazione giudiziale di paternità. Il campo di tensione tra potestà dei genitori e dei giudici e diritti di libertà dei giovani si rivelava comunque argomento tra i più nevralgici e discussi del diritto minorile¹⁷⁸. Ad esempio un ampio saggio di Vercellone evocava la famiglia come spazio ideale di libertà ed autonomia del minore, 'individualizzato' come bambino e ragazzo. Il primo risaltava come titolare del diritto di «crescita alla libertà», con

¹⁷⁵ Moro, 1976, p 113 ss; sul processo che portò alla «famiglia democratica» P. Passaniti, 2011, p. 625

¹⁷⁶ Vercellone, 1982, pp. 530 ss

¹⁷⁷ Lenti, 1991, p. 69 ss

¹⁷⁸ Palmeri, 1994, pp. 13; Pocar, Ronfani, 2004, pp. 70 ss.

l'unica eccezione dei comportamenti «dannosi o pericolosi»; per il secondo si chiedeva un «apprendistato alla libertà», nella consapevolezza di nuovi orizzonti valoriali, cui la famiglia doveva adeguarsi, la libertà delle ragazze di uscire la sera, quello dei ragazzi di non nascondere l'omosessualità¹⁷⁹. Da un altro punto di vista un intervento di Trabucchi rifletteva su un «eterno tema», l'attitudine dell'«evoluzione del costume» a innovare l'ordine della famiglia'. Sul piano del «vero interesse» del minore la libertà dell'«educando» pareva trovare un necessario contrappeso nella autonomia dei genitori a impartire il modello educativo da loro ritenuto valido, nell'accento posto con forza sul «dovere», in capo a chi aveva il «diritto di educare»¹⁸⁰.

Nel 1991 Moro affermava che il momento penale della giustizia minorile da preminente era destinato a divenire meno rilevante, sia nella mole di lavoro che nel ruolo sociale del giudice; e che il rito era stato «profondamente riformato» con una «nuova filosofia», ispirata dalle sentenze della Corte costituzionale, dalle riforme dell'ordinamento penitenziario del 1975 e 1986, dal 'codice Pisapia-Vassalli', «riforma generale del processo penale». Il DPR 448/1988 era dunque interpretato come tutela dei diritti del minore entrato in conflitto con la giustizia minorile; ne era perno un'opera di prevenzione sociale, con la mobilitazione della famiglia e delle istituzioni, per ridurre al minimo l'intervento giudiziario su un soggetto in cui non pareva «pienamente concluso il processo di maturazione»; Moro scriveva di «diritto alla socializzazione del cosiddetto delinquente minorile»¹⁸¹. In continuità con la *Circolare* Orlando e con la stessa codificazione del 1930, il legislatore pareva ribadire la specificità dell'intervento penale nei confronti dei minori, e la necessità di tener conto dell'individualità del soggetto, con l'esercizio di un ampio potere discrezionale del Tribunale, in vista delle misure più idonee, sia

¹⁷⁹ Vercellone, 1982, pp. 530 ss

¹⁸⁰ Trabucchi, 1988, pp. 714 ss

¹⁸¹ Moro, 1991, p. 207 ss, 263 ss

nell'istruttoria, che nel processo e nella fase esecutiva. Pavarini rifletteva criticamente sul «giudice pedagogo», in grado di scegliere, almeno in teoria, in un ampio ventaglio di misure alternative al carcere, più che altro chiamato dal legislatore ad «illustrare all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto etico-sociale delle decisioni»¹⁸².

Tra le garanzie procedurali risaltavano la presunzione di innocenza, il diritto alla difesa tecnica, con un avvocato dotato di «specifica preparazione in diritto minorile», alla presenza del genitore o del tutore, alla notifica delle accuse, al confronto e all'esame incrociato dei testi, a non rispondere, all'appello, alla riservatezza, all'inamissibilità dell'azione civile. Nella prospettiva della minima privazione della libertà si riconosceva il «diritto del minore al «non processo»¹⁸³: nei fatti di reato occasionali, di lieve entità ed allarme sociale, il Tribunale poteva interrompere il procedimento, con la messa alla prova in affidamento ai servizi della comunità, e ad altri istituti, con il consenso dei genitori o del tutore; il trattamento in libertà e in istituzione – pretesa *extrema ratio* – poggiava, ancora una volta, sull'educazione. Il DPR 448/1988 combinava modelli culturali diversi, fondati sulla garanzia giurisdizionale, sulla protezione, sulla 'partecipazione', con la presenza attiva della collettività per assorbire il disadattamento minorile; suscitava pareri altrettanto diversi. Taluni apprezzavano il mutamento di paradigma, iscritto su un processo a misura di interesse del minore da educare, che mescolava ritualità penale e progetto educativo, senza rinunciare al principio di legalità¹⁸⁴; altri sottolineavano la difficoltà 'culturale' a pensare il processo penale come strumento del diritto alla «educazione», anziché alla «punizione»¹⁸⁵; altri scorgevano nel DPR

¹⁸² Pavarini, 1991, pp. 129 ss

¹⁸³ Iasevoli, 2012, p. 147

¹⁸⁴ Battistacci, 1989, pp. 125 ss; Palomba, 1989; De Cataldo Neuburger (ed.), 1990; Occhiogrosso (ed), 1991 ; Fadiga, 2009, pp. 54 ss

¹⁸⁵ Iasevoli, 2012, pp. 147 ss; una riconsiderazione sui diversi approcci in Ceretti, 1996, p. 172 sss

448/1988 un'impronta autoritaria, per la commistione tra 'terapia' e 'sempreverde' difesa sociale¹⁸⁶.

4. Una conclusione.

Nel calideoscopio delle «forme continuamente cangianti dell'interesse del minore»¹⁸⁷, che, in termini tensivi, dalla *Circolare* Orlando arriva ai nostri giorni, non c'è un 'lieto fine'; il diritto minorile, terreno di un lungo processo di maturazione della coscienza civile, ha conosciuto avanzamenti e regressi. Sul piano della produzione scientifica e didattica l'impostazione del *Diritto minorile* di Baviera¹⁸⁸ – incentrato sulla tutela 'paternalistica' del soggetto debole – lasciava il posto al *Manuale* di Moro, con il minore al centro dell'esperienza giuridica. Il diritto civile emerge infatti dalla prospettiva del «minore e famiglia»; il penale da quella del «recupero sociale»; un'ampia trattazione riguarda i diritti del minore, nella vita sociale, salute, scuola, lavoro, *mass media*¹⁸⁹. Nelle pagine di alcune costituzionaliste il nesso, pur problematico, tra bambini e diritto si risolve nello «statuto costituzionale del minore», colto in una duplice dimensione, di destinatario di protezione – nella famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro, nel rapporto con la giustizia – e di soggetto autonomo di diritti, alla salute, integrità, sessualità, *privacy*, libertà di coscienza, religione, riunione, associazione. Da qui l'istanza per un ordinamento in grado di offrire risposte individualizzate, con il giudice minorile vocato a mediare tra le esigenze in gioco nel caso concreto¹⁹⁰.

In prospettiva storica l'operazione non è mai stata semplice; Moro apprezzava il «gruppo di magistrati», che, negli anni Settanta, «per vocazione autentica [...] vollero impegnarsi negli organi giudiziari», col tracciare le «linee portanti di un nuovo ordine giuridico». Segnalava però il «pericolo» dell'(auto)rappresentazione del giudice minorile «operatore

¹⁸⁶ In particolare Gatti, Verde, 1989, pp. 72 e ss.; Roli, 1996, p. 66.

¹⁸⁷ Ruggeri, 2018, p. 92

¹⁸⁸ Baviera, 1965

¹⁸⁹ Moro, 2019.

¹⁹⁰ Matucci, 2016; Lamarque, 2017

sociale»; pur nella critica del «formalismo giuridico, che tanti guasti ha prodotto in tanti campi del diritto»¹⁹¹, Moro non indicava il Tribunale per i minorenni come un «non giudice», ma come *il* «giudice naturale», in raccordo con le «agenzie di socializzazione». Il diritto minorile era costruito in «funzione» di «libertà e diritti», con l'«interesse del minore» come bussola per l'applicazione delle «norme di legge», entro la «legalità». Molte questioni parevano però aperte: un organo irrisolto tra 'giudice' ed 'operatore sociale', un complicato rapporto tra intervento giudiziario e servizio sociale, la polarità tra la certezza del diritto e la 'giustizia sostanziale' in tema di 'quale preminente interesse del minore', rimesso al diverso orizzonte valoriale degli operatori. Rispetto alla stagione riformatrice, aperta dalla legge sull'adozione speciale, agli inizi degli anni Novanta Moro avvertiva «pericoli di restaurazione»¹⁹².

In questo decennio anche la giustizia minorile diveniva inoltre un capitolo dello scontro tra politica e magistratura, con il magistrato – togato ed onorario – criticato per mancare di terzietà, per esercitare un'impropria funzione di supplenza nel promuovere i diritti del minore, invece di garantirli nei confronti delle inadempienze della famiglia e dei servizi sociali. Del resto una certa ambiguità era iscritta nella stessa legislazione e prassi, che vedeva il giudice terzo e al tempo stesso «difensore istituzionale dell'interesse del minore»¹⁹³. A questo proposito Occhiogrosso opponeva un modello di «giustizia mite» al tema forte dell'applicazione della legge, condizione di certezza del diritto; evocava decisioni davvero ispirate all'interesse del bambino. Punto di partenza del *Manifesto* del 2008 era ancora il 'caso Serena', la polarità tra «illegalità» e «continuità degli affetti», quest'ultima spezzata dalle contrastate sentenze di Torino. Si prospettavano una «adozione mite» e una giustizia «di prossimità», rispettosa della legge e del fatto, connotata da «percorsi elastici», con l'ascolto del minore come bussola¹⁹⁴. Con uno

¹⁹¹ Moro, 1983, p. 59

¹⁹² Moro, 1991, p. 58

¹⁹³ Lenti, 2008, p. 12

¹⁹⁴ Occhiogrosso, 2008, pp. 26 ss

sguardo più disincantato una brillante sintesi di Fadiga ripercorreva le vicende del «giudice dei minori», a principiarsi dalla *Circolare* Orlando. Nel 2010 l'allora garante per l'infanzia dell'Emilia Romagna osservava che la gestione dei conflitti familiari si svolgeva spesso fuori dell'aula giudiziaria; metteva il dato in conto alla criticità del rapporto tra opinione pubblica, magistratura minorile, servizi sociali; stigmatizzava il sensazionalismo del messaggio, distorto dai *mass media*, sugli operatori del settore che «rubano i bambini»¹⁹⁵.

Quanto al DPR 488/1988, nonostante le istanze per una *restorative justice*, la prassi rieducativa del minore sembra risolversi nella privazione della libertà personale, talora anche per colpe non commesse¹⁹⁶. Si osserva lo iato tra rito, riformato, ed immutato paradigma retributivo del versante sostanziale, che, ad eccezione dell'ergastolo, prevede le stesse pene per gli adulti, sia pure con la diminuzione per la minore età ed il perdono giudiziale. Pare problematica l'istanza educativa, nell'impensabilità di conferire al processo finalità socio-pedagogiche, di educazione e risocializzazione. Il legislatore si trova insomma di fronte al «perenne dilemma» tra «bisogno di punizione e bisogno di educazione»¹⁹⁷, specie nel momento in cui nel discorso pubblico la questione giovanile si riduce al nesso «giovani e crimini»¹⁹⁸. In contrappunto al «controllo repressivo», che, per Meucci, aveva fatto emergere il «ragazzo», *Minori giustizia* pare 'aggiornare' certi ideali, che, dalla Costituzione, sono approdati alla politica del diritto della fine degli anni Ottanta, in primo luogo la (ri)educazione – istanza peraltro ricorrente anche nel lessico dell'Italia liberale e fascista – in libertà (assistita). Al tempo della paura e delle richieste di sicurezza¹⁹⁹ la rivista

¹⁹⁵ Fadiga, 2010, p. 68

¹⁹⁶ Giostra, 2016 p. VI ss

¹⁹⁷ Larizza, 2005, pp. 2975 ss.

¹⁹⁸ Ingrascì, Picozzi (ed), 2002; Iasevoli, 2012, p. 66

¹⁹⁹ «Quaderni di storia del penale e della giustizia», 1/2019

dell'Associazione magistrati per i minorenni e la famiglia evoca un «diritto fraterno»²⁰⁰, una «giustizia progettuale, non ritorsiva»²⁰¹.

BIBLIOGRAFIA

Acierno M., 2019: *Il mantra del preminente interesse del minore*, in "Questione giustizia",

AAPP, Camera dei Deputati, *Discussioni*, 19 Dicembre 1934, in storia.camera.it/Regno/lavori/leg.29/sed.020pdf

Aa., Vv., 1954: *L'assistenza ai minori. L'azione svolta dallo Stato e dagli enti assistenziali a favore dei minori*, Milano, Utet, 1954

Agostini A., 1936: *Il tribunale per i minorenni nel suo primo anno di funzionamento*, in "Rivista del diritto matrimoniale italiano"

Altavilla E., 1934: *I minori dei 14 anni e la necessità di una riforma unitaria della legislazione sulla delinquenza minorile*, "Rivista di diritto penitenziario"

Azara A., 1933: *Tribunale per i minorenni e giudice tutelare*, in *Studi in onore di M. d'Amelio*, Roma, Società editrice del Foro italiano

Babini V.P., Lama, 2010: *Una donna nuova. Il femminismo scientifico di Maria Montessori*, Milano, Angeli, 2010

Baratta A., 1990: *Infanzia e democrazia. Per una interpretazione dinamica della Convenzione internazionale sui diritti del bambino*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica moderna", 1999

Barile P., 1953: *Il soggetto privato nella Costituzione*, Padova, Cedam

Barile P., 1985: *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, Il Mulino

Basaglia F., 1968 : *L'istituzione negata*, Torino, Einaudi

Basaglia, F. , Basaglia Ongaro, 1971: *La maggioranza deviante*, Torino, Einaudi

Battaglini E., 1939: *Il diritto penale dei minori e la sua specialità* in "Rivista penale"

²⁰⁰ Cottatelucci, 2019, pp. 20 ss

²⁰¹ Eusebi, 2018 pp. 16 ss

Battaglini E., 1950: *Vizio parziale di mente ed età minore*, in “Giustizia penale”

Battistacci G., 1989: *Il nuovo processo penale a carico di imputati minorenni*, in *Le nuove disposizioni sul processo penale*, Padova, Cedam

Baviera I., 1957: *Diritto minorile: la legge e il giudice per i minorenni*, Milano, Giuffrè

Baviera I., 1965: *Diritto minorile*, Milano, Giuffrè

Baviera I., 1968, *L'adozione speciale*, Milano, Giuffrè

Bertini F., 2011: *La protezione dell'infanzia in prospettiva storica*, in “Rivista di studi politici internazionali”

Bessone M., 1976: *Rapporti etico-sociali*, in G. Branca (ed), *Commentario della Costituzione* Bologna, Zanichelli

Bessone M., 1977: *La famiglia nella Costituzione*, in G. Branca (ed.) *Commentario della Costituzione*, Bologna, Zanichelli

Bessone M., Martinelli P., Sansa A., 1975: *Per una ricerca sul “diritto minorile”: rilievi di metodo*”, in “Giurisprudenza di merito”

Bianchi Riva R., Storti C., 2016: *L'imputabilità del minore, profili storici*, in *Il difetto di imputabilità del minore*, Vigoni, D (ed), Torino, Giappichelli

Bottai G. 1928: *Prefazione* in A. Lo Monaco Aprile, *La politica assistenziale nell'Italia fascista*, Roma, anonima romana editrice

Bouchard M., (ed.) 1997: *Una giustizia minore. Trent'anni di giustizia minorile nell'esperienza di Paolo Vercellone*, Torino, Ega.Gruppo Abele

Brovedani P., D'Eliso I., Vergerio T. 1991: *Abbandono, adozione, affido: bilanci e prospettive*, in P. Cendon (ed.), *I bambini e i loro diritti*, Bologna, Il Mulino

Busnelli F.D., 2017: *Il diritto della famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti*, in “Jus civile”, 2017

Camaldo, L. 2019, *L'attività didattica e formativa in due specifici settori: la giustizia penale minorile e la procedura penale internazionale*, in F. Ruggieri F. (ed.), *Insegnare diritto penale e processuale penale oggi. Che cosa, perché, come*, Pisa, Pacini

Carbonnier J, 1996 : *Droit et passion du droit sous la V République*, Mayenne, Flammarion

Carlassare, L., 1980: *Posizione costituzionale dei minori e sovranità popolare*, in A. Belvedere, M. De Cristofaro (edd), *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Milano, Giuffrè

Casanova C., 2014: *Per una storia dell'adozione. Sguardi (plurali) e percorsi possibili*, in M.C Rossi, M. Garbellotti, M. Pellegrini (edd.) *Figli d'elezione dall'età antica all'età moderna*, Roma, Carocci

Cavagnari V.W., 1894, *Educazione pubblica e privata*, in "La scienza del diritto privato"

Cavagnari V.W, 1895: *Educazione*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, Milano, Società editrice libraria

Cavanna A., 2007: *Onora il padre. Storia dell'art. 315 del codice civile (ovvero il ritorno del pifferaio di Hamelin)* in Id., *Scritti giuridici*, Milano, Giuffrè

Cavina M., 2007: *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità ad oggi*, Roma-Bari, Laterza

Cavina M., 2012, *Il diritto di famiglia*, in P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi (ed.) *Il contributo italiano alla storia del pensiero. VIII appendice*, Diritto, Roma, Istituto Enciclopedia italiana

Cendon P, Gaudino L. ,1991: *I problemi generali*, in P. Cendon (ed), *I bambini e i loro diritti*, Bologna, Il Mulino

Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e adolescenza, 2019: *Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza*

Ceretti A., 1996: *Come pensa il tribunale per i minorenni. Una ricerca sul giudicato penale a Milano dal 1934 al 1990*, Milano, Angeli

Chiodi G. (ed), 2013 : *Sempre più uguali, I diritti successori del coniuge e dei figli naturali a 70 anni dal codice civile*, Milano, Giuffrè

Ciclo di studi comparati sulla delinquenza minorile, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1952

Cicu A., 1958: *La filiazione*, in F. Vassalli (ed.), *Trattato del diritto civile italiano*, Torino, Utet

Cinque M., 2004: *Giustizia minore? La tutela giurisdizionale dei minori e dei «giovani adulti». Seminario di studi organizzato dal gruppo di ricerca Statuto del minore e strumenti giurisdizionali: verso un diritto uniforme europeo*, Padova, Cedam

Cividali I., 1970: *Necessità di un giudice nuovo*, in *Prospettive per una concreta realizzazione del Tribunale per la famiglia*, Imola, Galeati

Cividali I., 1990: *Un giudice nuovo per i minorenni. Una verifica dopo vent'anni, 1967-1987*, in "Giurisprudenza italiana"

Cividali I., 2003: *Riflessioni sulla tutela giudiziaria del minore negli ultimi decenni in Italia*, in "Minori giustizia"

Cividali I., Cappelli E. 1974: *Aspetti storico-politici della formazione dei magistrati minorili italiani*, in "Esperienze di rieducazione"

Colao F. 2016 : «L'albero nuovo si piega meglio di quello vecchio». *La giustizia «educative» per i minori nell'Italia liberale*, in "Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna", www.historyaeius.eu-10/2016

Conetti G., 1991: *Le fonti internazionali*, in *I bambini e i loro diritti*, Bologna, Il Mulino

Conti U., 1891, *Casa di correzione*, in *Il Digesto italiano*, Torino, Utet

Conti U., 1934: *Il nuovo tribunale dei minori*, in "Rivista penale"

Conti U., 1932: *Tribunali per fanciulli*, in *Studi in memoria del prof. Pietro Rossi*, Siena, Tip. Di S. Bernardino

Cottatelucci C., 2019: *Il diritto fraterno al tempo del risentimento e della paura*, in "Minori giustizia"

Da Passano M., 2008: *Il «delitto di Regina coeli»*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, Soveria Mannelli, Rubettino

Daggunagher E., 2011: *La disciplina 'per circolare' della delinquenza minorile (1870-1940)*, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, C. Valsecchi (edd.), *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane. Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata, Eum.

Dalmazzo F., 1910a: *La tutela sociale dei fanciulli abbandonati o traviati*, Torino, Bocca

Dalmazzo F., 1910b: *Il groviglio e l'insufficienza delle disposizioni vigenti e del progetto Giolitti per i minorenni traviati e abbandonati*, in "La Scuola positiva"

Dalmazzo F., 1911: *Le risoluzioni e le caratteristiche del primo congresso internazionale per il tribunale dei fanciulli*, in “La Scuola positiva”

Dalmazzo F., 1921: *Il problema legislativo dell’assistenza ai minorenni abbandonati*, Milano, Bocca

De Cataldo Neuburger L., 1990, *Analisi storico giuridica del sistema e del processo penale minorile*, in L. De Cataldo Neuburger (ed.), *Nel segno del minore*, Padova, Cedam

De Francisci P., 1934: *Relazione al Re*, in “Rivista di diritto penitenziario”

De Leo G. 1981: *La giustizia dei minori. La delinquenza minorile e le sue istituzioni*, Torino, Einaudi

Delitala G., 1935: *Sulla competenza del tribunale per i minorenni*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”

Dogliani P., 2002: *Storia dei giovani*, Milano, Mondadori

Dogliotti M., 1977: *Sul concetto di diritto minorile: autonomia, favor minoris, principi costituzionali*, in “Diritto della famiglia e delle persone”

Dogliotti M., 1980: *Intervento pubblico e diritti del minore. Assistenza, giustizia, emarginazione*, in A. Belvedere, M. De Cristofaro (edd), *L’autonomia dei minori tra famiglia e società*, Milano, Giuffrè

Dogliotti M., 1990: *Affidamento e adozione*, Milano, Giuffrè

Dogliotti M., 2007: *La potestà dei genitori e l’autonomia del minore*, Milano, Giuffrè

Eusebi L., 2018: *Le buone ragioni della giustizia (penale) minorile*, in “Minori giustizia”

Fadiga L., 2003: *L’adozione, Una famiglia per chi non ce l’ha*, Bologna, Il Mulino

Fadiga L., 2009: *Le origini del processo penale minorile: i lavori preparatori del dpr 448/1988*, in “Rivista di diritto minorile”

Fadiga L., 2010: *Il giudice dei minori. I nostri ragazzi di fronte alla giustizia*, Bologna, Il Mulino.

Fanlo Cortés I., 2008: *Bambini e diritti. Una relazione problematica*, Torino, Giappichelli

Ferrajoli L., 2017: *I diritti fondamentali dei minori*, in “Minorigiustizia”

Ferrarese M.R., 1990: *Giuridificazione e diritto minorile*, in “Politica del diritto”

- Ferri E., 1908 : *L'arte di educare i nostri figli*, Roma, Tuzzi
- Ferri E., 1911: *Giustizia penale e difesa sociale*, in "La Scuola positiva"
- Ferri E., 1928: *Principii di diritto criminale. Delinquente e delitto nella scienza, legislazione, giurisprudenza, in ordine al codice vigente, Progetto 1921, Progetto 1927*, Torino, Utet
- Fimiani E., 2015: *Polverelli, Gaetano*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana
- Flick G. M., 2015: *Il bambino, oggi: il diritto di avere dei diritti, la speranza di avere un futuro*, in "Rivista Aic"
- Florian E., 1935: *Giustizia minorile*, in "La Scuola positiva"
- Forlati L., 1980: *Libertà del minore e famiglia negli atti internazionali sui diritti dell'uomo*, in A. Belvedere, M. De Cristofaro (edd), *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Milano, Giuffrè
- Franchi B., 1909a, *Rivista critica della dottrina*, in "La Scuola positiva".
- Franchi B., 1909b: *Le due grandi leggi per i minorenni deficienti in Francia e in Inghilterra*, in "La Scuola positiva"
- Franchi B., 1910a: *La civiltà industriale, la famiglia e la delinquenza dei minorenni*, in "Nuova Antologia"
- Franchi B., 1910b: *Le direttive di un piano di organizzazione degli istituti e provvedimenti pei minorenni*, in "Rivista di discipline carcerarie"
- Freeman M., 2008: *Perché resta importante prendere sul serio i diritti dei bambini*, in V. Belotti, R. Ruggiero (edd.), *Vent'anni di infanzia. Retoriche e diritti dei bambini dopo la Convenzione dell'Ottantanove*, Milano, Guerini e associati
- Garapon A., 2012, *Paternalism and legalism in juvenile justice*, in "Liverpool Law review"
- Garlati L., 2012: *Delinquenti nati. Minori e illegittimi criminali nell'Italia di fine Ottocento*, in "La corte d'assise", 2012
- Gatti U. Verde A., 1989: *Il sistema della giustizia minorile alla riconquista dei territori perduti: osservazioni sulla riforma della procedura penale minorile*, in P. Pazè (ed.), *I minori e il carcere*, Milano, Unicopli
- Germanò A, 1986 : *La riforma della giustizia minorile in Italia*, Milano, Unicopli

- Gibelli A. 2005: *Il popolo bambino. Infanzia e nazione dalla grande guerra a Salò*, Torino, Einaudi
- Ginzburg, N., 1990: *Serena o della vera giustizia*, Torino, Einaudi
- Giostra G., 2016: *Premessa alla quarta edizione*, in *Il processo penale minorile. Commento al DPR 448/1988*, Milano, Giuffrè
- Grandi D. 1941: *Bonifica umana, Decennale delle leggi penali e della riforma penitenziaria*, Roma. Ministero di Grazia e giustizia
- Grendene E., 1980: *Evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di esercizio della patria potestà e autonomia del minore*, in A. Belvedere, M. De Cristofaro (edd), *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Milano, Giuffrè
- Grispigni F., 1935: *La nuova legislazione criminale sulla delinquenza minorile*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale"
- Guarnieri P., 2008 : *Pericolosi e in pericolo. Alle origini del tribunale dei minorenni in Italia*, in "Contemporanea"
- Guarnieri Ventimiglia A., 1904: *La famiglia moderna*, Torino, Utet
- Guarnieri Ventimiglia A., 1908: *La tutela sociale dei minorenni e il Progetto Giolitti per l'infanzia abbandonata*, in "La Scuola positiva"
- Guarnieri Ventimiglia A., 1911: *La difesa e il giudice dei minorenni. Relazione al VII Congresso giuridico nazionale*, Roma, Gianandrea e C.
- Guidetti Serra B., Santanera F., 1973: *Il paese dei celestini. Istituti di assistenza sotto processo*, Torino, Einaudi
- https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/images/pdf/saggi/Nepi_modona_carcere_societ%C3%A0_civile.
- <https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01general/00/01/06-moro.htm>
- I lavori della Commissione reale per la delinquenza minorile*, 1909, in "La Scuola positiva"
- Iasevoli C., 2012: *Diritto all'educazione e processo penale minorile*, Napoli, Esi
- Il tribunale per i minorenni e le relative norme di attuazione commentati e illustrati...*, Roma, Colombo, 1934
- Ingrascì G., Picozzi M., (ed.), 2002: *Giovani e crimini. Psicologia, psicopatologia e giustizia*, Milano, Angeli

Jemolo A.C., 1978, *Dov'è l'interesse del minore?*, in "Rivista di diritto civile", 1978.

King M., 2004: *I diritti dei bambini in un mondo incerto*, Roma, Donzelli

La Banca D., 2013: *Welfare in transizione, L'esperienza dell'Onmi (1940-1950)*, Napoli, Esi

La Commissione per la delinquenza minorile (testo della relazione e del decreto di nomina) "La Scuola positiva", 1909

La Greca G., 2009: *La giustizia minorile nella seconda metà del Novecento*, in "Minori giustizia", 2009, pp. 16 ss.

La ripresa dei lavori della Commissione reale per gli studi sulla giurisprudenza minorile, in "La Scuola positiva", 1910

Lamarque E., 2016, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Prefazione di L. Pomodoro, Milano, Angeli

Lamarque E., Laneve G., 2019, I profili giuridici dell'adozione dei minori di età, in A. Fermani, N. Muzzi (edd.), *La vulnerabilità unica in adozione. Profili teorici, ricerche e riflessione*, Fano, Ares editore

Larizza S., 2005: *Bisogno di punizione o bisogno di educazione? Il perenne dilemma della giustizia penale minorile*, in "Cassazione penale",

Lenti L., 1991: *Il nuovo diritto minorile, in I bambini e i loro diritti*, Bologna, Il Mulino

Lenti L., 2009: *Prefazione. Un programma per una giustizia mite*, in Occhiogrosso F., *Manifesto per una giustizia minorile mite*, Milano, Angeli

Lenti L., 2012: *Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva*, in P. Zatti (ed.), *Trattato di diritto di famiglia*, II, G. Collura, L. Lenti, M. Mantovani (edd.), Filiazione, Milano, Utet

Lenti L., 2016: *Note critiche in tema di interesse del minore*, in "Rivista di diritto civile"

Lentini S., 2016: *La rieducazione minorile negli anni del fascismo in Italia. Immagini dall'Archivio dell'Istituto Luce*, in "Quaderni di intercultura"

Lo Monaco Aprile A., 1928: *La legislazione assistenziale nel diritto fascista*, con Prefazione di G. Bottai, Roma, Anonima romana editrice

Lo Monaco Aprile A., 1923: *La protezione sociale della madre e del fanciullo*, Bologna, Zanichelli.

Lucchini L., 1910: *Sui risultati della Circolare I Maggio 1908 concernente la delinquenza dei minorenni*, in "Rivista Penale"

Lucifero F., 1934: *Il nuovo ordinamento del Tribunale per i minorenni*, in "La Scuola positiva"

Magistratura dei minorenni, in "Rivista penale", 1922

Majello U., 1965: *Profili costituzionali della filiazione legittima e naturale*, Napoli,

Majetti M., 1932: *La delinquenza minorile e il buon giudice italiano: vita, scritti, opere di pedagogia emendativa*, Roma, Tip. Della Camera

Majetti R., 1898: *La tutela pupillare*, Napoli,

Majetti R., 1909: *La circolare del ministro Orlando circa la delinquenza dei minorenni 11 Aprile 1908*, Roma, Tip. italiana

Majetti R., 1910: *Atto per i fanciulli*, Roma, Tip. italiana

Majetti R., 1914: *Il codice dei minorenni e la crisi dell'infanzia*, Roma, Tip. Failli

Manunta U., 1939: *Previdenza e assistenza sociale negli Stati totalitari*, Roma, Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Manzini V., 1911: *La politica criminale e i problemi della lotta contro la delinquenza e la malavita*, in "Rivista penale"

Manzini V., 1967: *Trattato di diritto processuale penale italiano*, II, Milano, Giuffrè

Marracino A., 1906-1910, *Patria potestà*, in *Digesto italiano*, Torino, Utet

Matucci E., 2015: *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, Padova, Cedam.

Meucci G.P., 1974: *Repressione e Comunità: esperienza di un giudice dei minori*, in *Minori in tutto. Un'indagine sul carcere minorile in Italia*, Milano, Emme edizioni

Meucci G.P., 1974b: *I figli non sono nostri. Colloqui di un giudice dei minorenni*, Firenze, Vallecchi

Meucci G.P., 1980: *Un nuovo modo di essere giudice dei minori*, in C. Serra (ed.), *Psicologia e giustizia. Questioni di psicologia giudiziaria*, Milano, Giuffrè

Meucci G.P., Scarcella F., 1984: *La tutela dei diritti del minore*, Roma, Carocci

- Migliori G. 1939: *Tribunali ordinari, tribunali per i minorenni, giudice delle tutele e rispettive competenze*, in "Studium"
- Migliori G., 1942: *Bonifica umana*, in "Studium".
- Minesso, M., (ed.), 2007: *Stato e infanzia nell'Italia contemporanea. Origini, sviluppo e fine dell'Onmi 1925-1975*, Bologna, Il Mulino
- Minesso M., 2011: *Welfare e minori nell'Italia del Novecento*, in M. Minesso (ed.), *Welfare e minori. L'Italia nel contesto europeo del Novecento*, Milano, Angeli.
- Ministero di Grazia, giustizia e dei culti, 1929: *Lavori preparatori per il codice penale*, Tipografia delle Mantellate
- Moro A. C., 2008: *Manuale di diritto minorile*, Fadiga L. (ed), Bologna, Zanichelli
- Moro A., 1976a: *Centri di rieducazione dei minorenni*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè
- Moro A.C., 1976b: *L'adozione speciale*, Milano, Giuffrè
- Moro A.C., 1983: *I diritti inattuati del minore*, Brescia, Mursia
- Moro A.C., 1991: *Il bambino è un cittadino: conquista di libertà e itinerari formativi: la Convenzione dell'ONU e la sua attuazione*, Brescia, Mursia
- Moro A.C., 2006: L. Fadiga (ed.), *Una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza. Scritti di Alfredo Carlo Moro*, Roma-Bari, Laterza
- Mussafia G., 1935: *Competenza civile del tribunale dei minorenni*, in "Rivista di diritto processuale civile"
- Novelli G., 1934: *Note illustrative del Rd 20 Luglio 1934 sull'istituzione e il funzionamento del Tribunale dei minorenni*, in "Rivista di diritto penitenziario"
- Novelli G., 1934b: *Nuovi orizzonti negli studi per la prevenzione della delinquenza minorile*, in "Rivista di diritto penitenziario", 1934
- Novelli G., 1938: *La rieducazione del minore dal punto di vista scientifico, sociale e giudiziario*, in "Rivista di diritto penitenziario"
- Novelli G., 1939: *Minori*, in *Nuovo Digesto italiano*, Torino, Utet.
- Occhiogrosso F. (ed.) 1991: *Il processo penale minorile: prime esperienze*, Milano, Unicopli
- Orlando V.E., 1940: *L'incremento della delinquenza minorile. Conferenza tenuta all'Istituto pedagogico forense di Milano (1910)*, ripubblicato col

titolo *Attuali aspetti della lotta contro la delinquenza dei minorenni in Italia*, in Id., *Scritti vari di diritto pubblico e scienza politica*, Milano, Giuffrè.

Orlando, V.E. 1934: *Circolare*, in "Rivista di diritto penitenziario" 1934

Pace G., 2000, *Il discernimento dei fanciulli. Ricerche sull'imputabilità dei minori nella cultura giuridica moderna*, Torino, Giappichelli

Palmeri G., 1994: *Diritti senza poteri. La condizione giuridica dei minori*, Napoli, Esi

Palomba F., 1989: *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Milano, Giuffrè

Panunzio S.P.,: 1985: *Premesse a uno studio sui diritti costituzionali e la capacità dei minori*, in *Scritti sulle fonti normative e altri temi di vario diritto in onore di V. Crisafulli*, Padova, Cedam

Paoli G., 1934: *La nuova legge penale sui minorenni e il solito positivismo*, in "Rivista di diritto penitenziario"

Passaniti P., 2011: *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della società coniugale in Italia*, Milano, Giuffrè

Passaniti P., 2015: *Diritto e questione minorile tra Otto e Novecento*, in L. Lacchè, M. Stronati (ed.), *Questione criminale e identità nazionale*, Macerata, Eum

Pavarini M., 1991: *Il rito pedagogico*, in "Dei delitti e delle pene", 1991, pp. 129 ss

Pessina, E., 1909: *Intorno il tribunale dei minorenni. Memoria letta alla R. Accademia di scienze morali e politiche della Società reale di Napoli*, Napoli, Stabilimento Tip. Della R. Università

Petrocelli B. 1935, *La nuova legislazione sui minorenni e il principio dell'imputabilità penale*, in "La Scuola positiva"

Pifferi M., 2019: *Problemi costituzionali del diritto penale tra riformismo e ascesa del paradigma autoritario*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno"

Pignata M. 2009: *Per un codice dei minorenni. Il contributo di Antonio Guarnieri Ventimiglia*, in Aurelio Cernigliaro (ed.), *Themis. Tra le pieghe della giustizia. Percorsi storici raccolti da Aurelio Cernigliaro*, Torino, Giappichelli

Piola Caselli E., 1937: *Relazione inaugurale Corte di Cassazione*, Roma, Tip. Del Senato

Pires Marques T., 2013: *Crime and the fascist State. 1850-1950*, London and New York, Routledge.

Pisani M., 1972: *Il tribunale dei minorenni in Italia. Genesi e sviluppi normativi*, in "L'Indice penale"

Pitch T., 1982: *Responsabilità limitate*, Milano, Feltrinelli

Pnf, 1941: *La gioventù nella legislazione fascista*, Roma, Palombi

Pocar V., Ronfani P., 2004, *Il giudice e i diritti dei minori*, Roma-Bari, Laterza

Polverelli G., 1911, *La delinquenza nei giovani: sua genesi, profilassi, legislazione estera, i progetti di legge italiani*, Piacenza, Tip. A Del Maino

Ponzini Robecchi A., 1933: *Le leggi e l'assistenza per i minorenni delinquenti in alcuni stati d'Europa*, in "Rivista di diritto penitenziario"

"Quaderni di storia del penale e della giustizia", 1/2019: *La paura. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza e diritto di punire*

Quarta O., 1908: *L'incremento e il trattamento della delinquenza dei minorenni*, in "La Scuola positiva"

Quarta O., 1910: *Discorso pronunciato dal Senatore Quarta*, Roma, Tip. Dell'Unione cooperativa editrice

Quarta O., 1912: *Progetto di codice dei minorenni. Voti della Commissione. Relazione del presidente S.E. senatore Quarta a S. E. il guardasigilli Finocchiaro Aprile*, Roma, Tip. Dell'Unione cooperativa editrice

Quarta O., 1914: *il codice dei minorenni. Discorso Quarta alla Commissione di Statistica e legislazione. Risposta del ministro*, in "La Scuola positiva"

Rabino M., 2004: *Monelli banditi, Scenari e presenze della giustizia minorile in Italia. Catalogo della mostra fotografica*, Roma, Gangemi, 2004

Radaelli U., 1953: *Delinquenza minorile e prevenzione giudiziale*, Roma, Quaderni di Iustitia

Radaelli U., 1955: *Motivi di una riforma*, in "Esperienze di rieducazione"

Radaelli U., 1955: *Realizzazioni e prospettive dell'attività di rieducazione dei minorenni nell'amministrazione penitenziaria*, Roma, Quaderni di Iustitia

Radaelli U., 1958: *Tribunale per i minorenni e centri di rieducazione in Italia*, in "Rassegna di studi penitenziari"

Radaelli U., 1959: *Delinquenza minorile*, in *Nuovissimo Digesto italiano*, Torino, Utet

Radaelli U., 1962: *Il ruolo del magistrato minorile e la rilevanza giudiziale delle moderne tecniche di diagnosi e di trattamento*, in "Rassegna di studi penitenziari"

Raimondo R., 2017: *Il giudice che guardava al futuro. Gian Paolo Meucci e i diritti del minori*, Milano, Angeli

Rende D., 1935: *Il Tribunale per i minorenni*, Roma, Società editrice del Foro italiano.

Rescigno P., 1980: *Introduzione. Una ricerca sui minori*, in A. Belvedere, M. De Cristofaro (edd.) *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Milano, Giuffrè

Rocco A., 1934: *Rdl 20 Luglio 1934, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale"

Rocco A., 1941, *Prefazione*, in A. Duni, *Il perdono giudiziale*, Milano, Giuffrè

Rodotà S., 1969 : *Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile*, in Studi in memoria di Tullio Ascarelli, IV, Milano, Giuffrè

Roli E., 1991: *Dispositivo penale e dispositivo educativo: una convivenza improbabile, in prime esperienze*, Milano, Giuffrè

Ronfani P., 1995 : *I diritti del minore. Cultura giuridica e rappresentazioni sociali*, Milano, Guerini Scientifica

Ruggeri A., 2018: *Unità della famiglia, uguaglianza tra i coniugi, tutela del preminente interesse dei minori*, in "Itinerari" di una ricerca sul sistema delle fonti, Torino, Giappichelli

Santanera F., 2013 : *Adozione e bambini senza famiglia: le iniziative dell'Anfaa*, San Cesario di Lecce, Manni

Saulle M.R., 1995, *La Convenzione delle nazioni unite e l'ordinamento italiano*, Napoli, Esi

Senzani G., 1970: *L'esclusione anticipata. Rapporto da 118 case di rieducazione per minorenni*, Milano, Jaca Book

Serra P., 2006: *Il giudice onorario minorile*, Milano, Angeli

Sighele S., 1911: *La crisi dell'infanzia e la delinquenza dei minorenni*, Firenze, Quattrini

Société des Nations 1932: *Les tribunaux pour enfants et les expériences faites jusque à ce jour*, Ginevra, Société des Nations

Stolzi I., 2017: *Politica sociale nel regime fascista: un'ipotesi di lettura*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno"

Stronati M., 2011: *Un'idea di giustizia solidale. Il buon giudice Majetti e il caso della giurisprudenza 'minorile' nel primo Novecento*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno"

Stuart Mill J., 1981: *Sulla libertà*, Milano, Garzanti

Tomaselli E., 2005: *Giustizia e ingiustizia minorile tra profonde certezze e ragionevoli dubbi*, Milano, Angeli

Trabucchi A., 1982: *Il "vero interesse" del minore e i diritti di chi ha l'obbligo di educare*, "Rivista di diritto civile"

Treu T., 1980 : *La tutela del minore nel diritto del lavoro*, in A. Belvedere, M. De Cristofaro (edd), *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Milano, Giuffrè

Vannini O., 1934: *Legislazione sulla criminalità minorile e tecnicismo giuridico*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale"

Vassalli G., 2007: *Testimonianza*, in Id., *Ultimi scritti*, Milano, Giuffrè

Vercellone P., 1982: *Libertà dei minorenni e potestà dei genitori*, in "Rivista di diritto civile"

Vercellone P., 1987: *La filiazione legittima, naturale e adottiva e la procreazione artificiale*, Torino, Utet

Vercellone P., 1995: *Centocinquanta anni di ingerenza del giudice nella famiglia*, in "Minori giustizia"

Verelli C., 1934: *Dal codice Quarta al funzionamento del tribunale dei minorenni. Prevenzione della delinquenza minorile*, in "Prevenzione della delinquenza minorile"

Watson J., 1950: *Il fanciullo e il magistrato*, Milano, Garzanti